

«Se un misantropo si fosse proposto di fare l'infelicità del genere umano, che avrebbe potuto inventare di meglio che la credenza in un essere incomprensibile, sul quale gli uomini non avrebbero potuto mai mettersi d'accordo e al quale avrebbero attribuito maggior importanza che alla loro stessa vita?»

Denis Diderot

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE.....	4
2	IL BATTESIMO	6
2.1	CHE COS'È IL BATTESIMO?.....	6
2.2	IL BATTESIMO COME ADESIONE ALLA CHIESA CATTOLICA. È LEGALE?.....	9
2.3	USO STATISTICO DEL BATTESIMO.	12
3	L'APOSTASIA	16
3.1	DEFINIZIONE.	16
3.2	L'APOSTASIA NELLA RELIGIONE CATTOLICA.	16
3.3	CENNI SULL'APOSTASIA NELLE ALTRE RELIGIONI.	18
4	IL RUOLO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY	24
4.1	LA LEGGE 675/96. CENNI.	24
4.2	I DATI SENSIBILI.	29
4.3	LA MODIFICA DELLA LEGGE SULLA PRIVACY ATTUATA DAL D. LGS. 135/99.	31
4.4	IL RICORSO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL'UAAR.	33
4.5	LE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA PRIVACY.....	37
5	LO SBATTEZZO	44
5.1	MODIFICA O CANCELLAZIONE DEI DATI?	44
5.2	LA PROCEDURA PER VEDERE CORRETTI PROPRI DATI NEI REGISTRI DEI BATTEZZATI AI SENSI DELLA L. 675/96.	44
5.3	I RICORSI AL GARANTE NEL CASO DI RIFIUTO DA PARTE DEI PARROCI E DELLE CURIE DI ADEMPIERE LA MODIFICA DEI REGISTRI.	46
5.4	IL RUOLO E I PROVVEDIMENTI DELLA CEI (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA).....	48
5.5	LE CONSEGUENZE DELLO SBATTEZZO.....	50
6	PROBLEMATICHE ANCORA APERTE.....	53
6.1	CENNI SULLA SITUAZIONE ALL'ESTERO.	53
6.2	LA SITUAZIONE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.	56
6.3	ALTRE PROBLEMATICHE.....	57
7	CONCLUSIONI.....	61
7.1	UN BILANCIO DELLA SITUAZIONE.....	61
	BIBLIOGRAFIA.....	64

1 INTRODUZIONE

La nostra carta costituzionale prevede all'art. 2 che «*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo*». Questa norma è stata interpretata dalla dottrina come una “fattispecie aperta” nel senso che la norma non è “di chiusura” e non si esaurisce nelle libertà espressamente garantite negli articoli seguenti, ma è in grado di ricomprendere tutte le nuove domande di libertà che vengono fatte proprie dalla coscienza sociale e progressivamente riconosciute attraverso l'azione della giurisprudenza o del legislatore ordinario. Tale impostazione è stata confermata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con varie sentenze, ha, nel corso degli anni, riconosciuto “nuovi” diritti: il diritto alla libertà sessuale (sentenza n. 561 del 1987), il diritto del minore all'inserimento in una famiglia (sentenza n. 183 del 1988), e altri, fino ad arrivare al diritto alla privacy riconosciuto dalla sentenza n. 139 del 1990¹.

Il diritto alla riservatezza ha quindi, nel nostro ordinamento, rango costituzionale, grazie all'interpretazione dell'art. 2 come “fattispecie aperta”.

Tale diritto è stato però compiutamente disciplinato con la legge n. 675 del 1996 e dalle successive modifiche. La legge 675, detta anche “legge sulla privacy”, offre al cittadino nuovi strumenti di tutela a fronte dell'aumentare esponenziale del trattamento di dati personali in tutte le forme e modalità. Le banche dati, dunque, assumono una nuova veste con l'avvento della legge n. 675/96, e tra queste, anche il “registro dei battezzati” presente nelle parrocchie.

Ovviamente l'applicazione della legge sulla privacy, e degli strumenti di tutela ivi disciplinati, al registro dei battezzati pone problemi ampi quali l'effettiva applicabilità di tali strumenti a registri appartenenti a un ordinamento indipendente e sovrano (la Chiesa Cattolica, art. 7 Cost.), i contrasti con la libertà religiosa e di coscienza (art. 19 Cost.) e il diritto all'identità personale (riconosciuto dalla Cass. Civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769). Queste questioni verranno affrontate nel corso della dissertazione. Potrebbe sembrare singolare

¹ G. Amato, A. Barbera (a cura di). *Manuale di diritto pubblico*. 1997, Vol. I, pp. 233-234.

che lo “sbattezzo”, ovvero la cancellazione degli effetti civili del battesimo, prenda vita dalla legge che tutela la privacy delle persone, ma oggi, anche alla luce di una situazione giuridica sufficientemente delineata, sono diversi i cittadini che vi hanno fatto ricorso con successo.

Lo “sbattezzo”, dunque, non è un rituale uguale e opposto al battesimo: nessun laico lo considererebbe una cosa seria. È piuttosto una formale richiesta di vedere rettificata la propria posizione nel registro dei battezzati con la conseguenza che i propri dati non possano più essere utilizzati ai fini di attività statistiche o simili e di non essere più considerati parte della Chiesa Cattolica, a tutti gli effetti.

Una possibilità, quindi, per le numerose persone che si sono viste battezzare in tenera età e che, in età adulta, hanno maturato idee e convinzioni incompatibili con quelle professate dalla religione cattolica.

2 IL BATTESIMO

2.1 Che cos'è il battesimo?

Battesimo deriva dal greco *bàptein*, che significa “immergere”. L’acqua, come segno di purificazione, ha sempre avuto un ruolo fondamentale in numerose religioni per i propri riti e per il culto in generale: già nella Bibbia ebraica si accenna ad abluzioni rituali, nell’antica Grecia si faceva uso di vasi speciali pieni di acqua lustrale, da spruzzare a scopi rituali, a Roma la lustrazione sacra del popolo e dell’esercito non era altro che un battesimo di massa².

Il grande pilastro su cui si basa il battesimo cattolico è ovviamente il noto episodio, narrato dai vangeli, del battesimo di Gesù a opera di Giovanni detto appunto “il Battista”³. Ma il rito del battesimo, stando a quanto narrano i vangeli, è estraneo alla predicazione di Gesù⁴. Il battesimo cristiano è nato attraverso la fusione del concetto magico propiziatorio, non ignoto alla stessa religione ebraica, e il concetto della iniziazione a una nuova esperienza di vita, che garantisce il riscatto da tutto un passato di dolore e di oppressione e schiude le porte della salvezza eterna⁵.

Fino al IV secolo si veniva generalmente battezzati da adulti, dopo ben tre anni di catecumenato (richiedendosi in tal modo un’esplicita professione di fede), o in punto di morte, come avvenne per il primo imperatore cristiano Costantino. La testimonianza neotestamentaria non lascia dubbi circa il fatto che quello protocristiano è battesimo dei credenti: vengono battezzati coloro che accolgono la predicazione e, dopo un percorso di formazione catechetica, entrano a far parte della comunità⁶.

Verso la fine del IV secolo il vescovo di Ippona, il futuro santo Agostino, elaborò la dottrina del peccato originale (in Adamo e con Adamo ha peccato l’intera umanità trasformandosi in “massa

² Ambrogio Donini, *Enciclopedia delle religioni*, 1977, pag 67

³ Vangeli di Mt 3, 13 e ss e Mc 1, 9 e ss

⁴ Anche Fulvio Ferrario in «Il battesimo nelle chiese cristiane», da *Daimon, Annuario di diritto comparato delle religioni*, 1/2001, pag. 125, da per acquisito che Gesù non abbia battezzato.

⁵ Ambrogio Donini, *op. cit.*, pag. 68.

⁶ Fulvio Ferrario, *op. cit.*, pag. 125.

dannata”⁷), per cui i neonati venivano al mondo con una natura decaduta che, in assenza di battesimo, li avrebbe privati dell’accesso al paradiso. Se il battesimo libera dal peccato originale, il quale a sua volta escluderebbe dalla comunione con Dio, diviene imperativo anticipare il rito quanto più possibile⁸. A quei tempi la società era diventata quasi interamente cristiana, e si cominciava anche a battezzare (per volere dei rispettivi re) interi popoli in una volta sola⁹.

Nel Medioevo, il battesimo era visto soprattutto come un esorcismo per liberare il bambino dalla presenza del demonio, ma anche come un mezzo per estendere la propria rete di relazioni sociali attraverso l’importanza, sia economica che giuridica, assunta dall’istituto del padrino¹⁰. La sua natura di rito di passaggio si completò nel XIII secolo con il diffondersi dell’uso di attribuire il nome al neonato proprio in occasione di questa cerimonia.

L’istituzione dei registri parrocchiali con funzioni anagrafiche completò l’opera: chi non era battezzato di fatto neanche esisteva. Oggi, infatti, per chi vuole compiere ricerche anagrafiche e genealogiche molto indietro nel tempo, l’unica possibilità è quella di consultare i registri parrocchiali.

Stando al catechismo della Chiesa cattolica il battesimo è il mezzo mediante il quale ci si libera dal peccato e, rigenerati come figli di dio, si diventa membra di Cristo, ci si incorpora alla Chiesa e resi partecipi della sua missione¹¹. Non solo, lo stesso catechismo afferma apertamente che «*divenuto membro della Chiesa, il battezzato non appartiene più a se stesso, ma a Gesù. Perciò è chiamato a essere obbediente e sottomesso ai capi della Chiesa*» (§ 1269). Inoltre «*il battesimo non soltanto purifica da tutti i peccati ma fa pure del neofita una nuova creatura, un figlio adottivo di Dio che è divenuto partecipe della natura divina [...]*» (§ 1265). Il battesimo genera, pertanto, nell’ordinamento confessionale, un’appartenenza indelebile.

Per quanto riguarda l’età del battezzato, il battesimo «*poco dopo la nascita*»¹², dunque, è ritenuto necessario a motivo del peccato originale e

⁷ Ambrogio Donini, *op. cit.*, pag. 18.

⁸ Joseph Milner, *Storia della Chiesa, secolo III (History of the Church of Christ, London 1794)*, cap. 13.

⁹ Fulvio Ferrario, *op. cit.*, pag. 126.

¹⁰ John Bossy, *L’Occidente cristiano*, 1990, pagg. 18-23.

¹¹ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1992, § 1267, pag. 333.

¹² *Idem*, § 1250, pag. 329.

perché «la pura gratuità della salvezza si manifesta in modo tutto particolare nel battesimo dei bambini»; per contro «il battesimo degli adulti» è la situazione «più normale» solo «là dove l'annuncio del Vangelo è ancora recente»¹³.

La cresima è un altro sacramento, che nasce cronologicamente dopo il battesimo, ma è legato indissolubilmente a esso, in quanto è la confermazione in età adulta della *presunta* volontà del neonato di far parte della Chiesa. Anche in questo caso, però la costante diminuzione dell'età in cui i ragazzi sono "cresimati" (oggi è attorno ai 12-13 anni¹⁴) ha fatto perdere di significato anche il sacramento della cresima.

Con il passare dei secoli, in una società europea quasi completamente cristiana, il battesimo è diventato il rito con cui il neonato entra a far parte della comunità, perdendo perciò in parte anche i suoi simbolismi religiosi. Per molti oggi "battezzare" significa semplicemente attribuire il nome scelto dai genitori al bambino e così il termine stesso, nel sentire comune, ha perso con il passare del tempo i caratteri religiosi che tradizionalmente lo accompagnavano.

Questo, ovviamente, non deve far dimenticare tutte le conseguenze, religiose e non, proprie dal rito che verranno analizzate nei paragrafi seguenti e che, fondamentalmente, sono le ragioni che stanno alla base dello "sbattezzo".

Anche se ai giorni nostri, specialmente nelle grandi città italiane, sono sempre meno le coppie di giovani che decidono di battezzare il proprio bambino (per portare un esempio, in Emilia Romagna, la percentuale dei battezzati, riferendoci al totale dei nati nell'anno 2000,

¹³ *Idem*, § 1247, pag. 328

¹⁴ Al riguardo il canone 891 del Codice di Diritto Canonico (1983) afferma: «Il sacramento della confermazione venga conferito ai fedeli all'incirca all'età della discrezione, a meno che la conferenza Episcopale non abbia determinata un'altra età o non vi sia il pericolo di morte oppure, a giudizio del ministro, non suggerisca diversamente una grave causa». Il "Rito della Confermazione" (pubblicato dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 1972) nelle *Premesse*, n° 11 dispone che: «I catecumeni adulti e i fanciulli che vengono battezzati all'età del catechismo, appena ricevuto il Battesimo, siano di norma ammessi anche alla Confermazione e alla Eucaristia. Se questo non fosse possibile, ricevano la Confermazione in un'altra celebrazione comunitaria. Così pure in una celebrazione comunitaria ricevono la Confermazione e l'Eucaristia gli adulti che sono stati battezzati da piccoli. Per quanto riguarda i fanciulli, nella Chiesa latina, il conferimento della Confermazione viene generalmente differito fino ai sette anni circa. Tuttavia per ragioni pastorali, e specialmente per inculcare con maggiore efficacia nella vita dei fedeli una piena adesione a Cristo Signore e una salda testimonianza, le Conferenze Episcopali possono stabilire un'età più matura qualora la ritengano più idonea per far precedere alla ricezione del sacramento una congrua preparazione (...)».

si attesta al 70,62%¹⁵), il problema resta attuale, sia per la enorme portata del fenomeno, sia per tutto ciò che ne consegue.

2.2 Il battesimo come adesione alla Chiesa Cattolica. È legale?

L'art. 30, comma I della Costituzione della Repubblica Italiana recita «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli [...]». Tale diritto (e dovere), enunciato nella parte prima della Costituzione al titolo II che prende il nome di *Rapporti etico-sociali*, comprende la libertà dei genitori di educare i figli secondo la loro concezione del mondo (a condizione, ovviamente, che questa non sia in contrasto con i principi fondamentali della Carta Costituzionale italiana) ma l'imposizione, in tenera età, di un vincolo di appartenenza a una confessione religiosa, per tutta la vita, è probabilmente al di fuori della concezione costituzionale del diritto-dovere di «*istruire ed educare i figli*»¹⁶.

Addirittura il Codice Canonico, al canone 868, stabilisce che «*il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori*». Ricordando quanto sia importante il diritto-dovere sancito dall'art. 30 della Carta del 1948 e la sua collocazione costituzionale, pare arduo fare convivere tale norma del Codice Canonico con i diritti e le libertà costituzionali.

Il battesimo cattolico, come visto nel paragrafo 1, da un punto di vista teologico «*incorpora alla Chiesa*»¹⁷; ma anche da un punto di vista esterno all'ordinamento della Chiesa il battesimo ha una sua importanza in quanto adesione alla Chiesa Cattolica. Ecco perché l'obiezione che spesso viene fatta ai sostenitori dello "sbattezzo" secondo la quale per i non credenti "non sono altro che due gocce d'acqua" decade, ma l'argomento verrà trattato più approfonditamente nel prossimo paragrafo.

¹⁵ *Annuario Pontificio* del 31 dicembre 2000.

¹⁶ Di parere diverso il Tribunale di Padova che, con il decreto 29 maggio 2000, esprimendosi sulla vicenda dello sbattezzo, afferma che i genitori «*hanno desiderato per il proprio figlio la somministrazione del sacramento del battesimo come espressione dei propri convincimenti religiosi e hanno perciò diritto che questa scelta - la quale attiene a una sfera di libertà personale anch'essa tutelata dalla Costituzione - rimanga documentata (anche dopo la loro morte) nelle forme, che essi stessi hanno accettato, richiedendo il battesimo*». Questa interpretazione, però, non convince fino in fondo nemmeno Busnelli e Navaretta in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3/2000, «Battesimo e nuova identità atea: la legge n. 675/96 si confronta con la libertà religiosa», pag. 870.

¹⁷ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1992, § 1267, pag. 333.

Inoltre è importante sottolineare la delicatezza del problema, in quanto va a toccare la libertà religiosa, come libertà di *fede* religiosa e di *pratica* religiosa. Questa libertà trova ampia tutela in numerose disposizioni costituzionali: nell'art. 2 perché non v'è dubbio che la libertà religiosa è tra i diritti inviolabili dell'uomo singolo e delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità; nell'art. 3, che vieta le discriminazioni basate sulla religione e afferma il principio dell'uguaglianza religiosa; nell'art. 19 che espressamente garantisce la libertà individuale e collettiva di espressione religiosa; nell'art. 20 che, vietando speciali regimi normativi e fiscali per le associazioni e le istituzioni religiose, impedisce una particolare forma di discriminazione religiosa, nell'art. 7, che afferma i principî della separazione tra Stato e Chiesa Cattolica e del loro coordinamento basato sul concordato; nell'art. 8 relativo alla indipendenza dei culti diversi da quello cattolico e della necessaria "intesa" fra Stato e confessioni religiose acattoliche per la produzione normativa che disciplini materie di comune interesse¹⁸.

Il diritto di libertà religiosa, garantendo la professione della fede, copre, insieme al diritto di manifestare (o non) il proprio pensiero (art. 21 Cost.), l'area della libertà di coscienza, un interesse che non è espressamente menzionato nella nostra Carta costituzionale, ma che è soddisfatto tutte le volte in cui sia giuridicamente escluso che al singolo possa essere imposto il compimento di atti o l'espressione di idee in contrasto con il proprio intimo sentire. Al riguardo, è stato sostenuto (Martines) che l'ordinamento, oltre a tutelare le coscienze già formate, dovrebbe garantire la *libera formazione delle coscienze* (artt. 30 e 34 Cost.). La Corte Costituzionale, tutelando la libertà in questione, con la sentenza n. 117 del 1979, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della formula del giuramento dei testimoni, prevista dall'art. 449 cod. proc. pen. del 1930 e dall'art. 251 del cod. proc. civ., nella parte in cui imponevano ai testimoni comparenti di assumere la responsabilità delle proprie affermazioni «davanti a Dio» e nella parte in cui il giudice ammonisce il testimone sulla importanza religiosa del giuramento, perché violava la libertà di coscienza degli atei¹⁹. La stessa sentenza afferma «*Il nostro ordinamento costituzionale esclude ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell'ateismo, non*

¹⁸ G. Amato, A. Barbera. *Manuale di diritto pubblico*. 1997, vol. I, pag. 282.

¹⁹ *Op. cit.*, vol. III, pagg. 315-316.

assumendo rilievo le caratteristiche proprie di quest'ultimo sul piano teorico».

La libertà di professare la propria fede (art. 19 Cost.) comporta anche il diritto di non fare alcuna professione di fede e in particolare il diritto a non dichiarare la propria appartenenza confessionale e le proprie convinzioni in materia religiosa. Nella nostra Costituzione non troviamo una disposizione analoga a quella prevista nel comma III dell'art. 136 Cost. di Weimar (richiamato dall'art. 140 della attuale Costituzione tedesca), a norma del quale *«nessuno può essere obbligato a rendere manifeste le proprie convinzioni religiose. Le autorità hanno il diritto d'informarsi circa l'appartenenza a una comunità religiosa solo se a essa siano collegati diritti e doveri, o se ciò sia richiesto dalle esigenze di rilevazioni statistiche disposte con legge».* Né troviamo disposizioni simili a quelle della vigente Costituzione portoghese²⁰ o Spagnola; quest'ultima, all'art. 16, n. 2, sancisce l'illegittimità dell'obbligare taluno a dichiarare la sua ideologia, la sua religione o le sue credenze.

Nonostante questa lacuna, non è in dubbio che simili garanzie siano da ritenere assicurate anche nel nostro ordinamento, quali componenti essenziali del diritto di libertà religiosa.

Per portare un esempio di applicazioni di questi principî in ambito europeo, a fronte della specificazione della appartenenza religiosa nella carta di identità dei cittadini greci, il Parlamento europeo ha dato luogo a due Risoluzioni (21 gennaio e 22 aprile 1993) nelle quali, rilevato che *«la menzione obbligatoria della religione sui documenti di identità viola le libertà fondamentali dell'individuo sancite dalla Carta universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo»*, si *«rivolge un appello al governo ellenico perché modifichi definitivamente le attuali disposizioni legislative nel senso della soppressione totale di qualsiasi menzione, anche facoltativa, della religione sulle nuove carte d'identità greche»* e si afferma che *«il ruolo che una religione ha esercitato o ancora esercita su qualsiasi società, per quanto importante sia e a prescindere da qualsiasi giudizio di valore, non giustifichi in alcun caso il ricorso alla menzione della religione su una carta d'identità»*²¹.

Comunque, in Italia, la sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del 1984 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con

²⁰ artt. 41, n. 3 e 35, n. 3 Costituzione portoghese.

²¹ Raffaele Botta. *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, 1998, pag. 247-252.

l'art. 18 Cost. (libertà di associazione), dell'art. 4 RD 30 ottobre 1930, n. 1731 (ora abrogato), che sembrava rendere obbligatoria l'appartenenza degli ebrei alle Comunità israelitiche: quindi l'adesione a una qualsiasi comunità religiosa deve essere basata sulla volontà del singolo individuo. E per quanto riguarda il battesimo, è difficile rintracciare tale volontà in un neonato.

Infine, la legge n.675/96, protagonista di questa vicenda, inserisce le convinzioni religiose tra i dati sensibili (art. 22, comma I) assieme all'appartenenza sindacale, partitica, alle convinzioni filosofiche, allo stato di salute e ai dati personali riguardanti la vita sessuale. Ogni cittadino ha più interesse a vedere protetti e tutelati questi dati, che per la loro natura, appartengono alla sfera più personale dell'individuo.

Tutti i concetti espressi portano inevitabilmente a ricercare la ragione per cui la legge impedisce (giustamente, peraltro) di iscrivere i propri figli a un partito politico, a un sindacato, a un'associazione a carattere filosofico e consenta l'imposizione alla prole della adesione a una confessione religiosa, attraverso appunto il battesimo.

Di qui nasce l'esigenza dello "sbattezzo": la necessità, cioè, di non essere più considerati cattolici (o appartenenti alla Chiesa Cattolica) per le convinzioni atee, agnostiche o facenti riferimento ad altre religioni o concezioni filosofiche del mondo, maturate in età adulta e di conseguenza, la modifica della propria "posizione" nel registro dei battezzati.

2.3 Uso statistico del battesimo.

Il battesimo è un sacramento della religione cattolica e, indubbiamente, in questi termini, la sua rilevanza è completamente interna all'ordinamento della Chiesa. Ma, come visto nei precedenti paragrafi, il battesimo (tranne i casi in cui avviene in età adulta) non è una scelta dell'individuo: è una scelta dei suoi genitori, oppure, di totali estranei (canone 868 del Codice Canonico, che prevede il battesimo contro la volontà dei genitori).

È frequente perciò che uomini e donne si ritrovino battezzati, senza avere scelto di esserlo e, avendo maturato idee e convinzioni diverse da quelle sostenute dalla Chiesa Cattolica, e non possano essere "conteggiati" come aderenti alla stessa.

In effetti, tutti i battezzati vengono annotati in appositi registri e con questi dati vengono poi realizzate delle statistiche e, molto spesso, sulla base di questi dati, si formulano proposte politiche, finanziamenti e si attribuiscono privilegi.

Ecco perché, a maggior ragione, per un ateo, un agnostico o un “convertito” a un’altra religione può esistere la necessità di “purgare” i suddetti registri dal suo nome (la cosiddetta “bonifica statistica”), in modo che le statistiche non tengano più conto di quel fittizio “fedele”. Lo “sbattezzo”, come stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali con il parere del 9 settembre 1999 (vedi cap. 4), serve anche a questo.

Sul finire del 1800, in un momento di forte anticlericalismo in Italia, l’astensione dal battesimo, spesso accompagnata dall’imposizione di nomi dall’evidente ispirazione anticlericale (Giordano Bruno, Libertario, etc...), significò proprio la riappropriazione in chiave laica di un fondamentale momento della vita sociale, l’ingresso cioè del bambino nella comunità e l’attribuzione a esso di un nome²². Agli inizi del 1900, su una popolazione terrestre stimata in 1500 milioni, i cattolici erano 365 milioni e questo dato faceva riferimento ai battezzati, senza considerare, anche in questo caso, le differenti convinzioni maturate con il raggiungimento dell’età adulta; doveroso ricordare che in quei decenni di grande fermento sociale erano numerosissimi coloro che si distaccavano e si ritenevano estranei alla Chiesa Cattolica.²³

È chiaro che il tentativo di realizzare delle statistiche attendibili sull’appartenenza religiosa o sulle convinzioni filosofiche di una popolazione si scontra con l’incertezza di molte persone²⁴ e gli enormi interessi che ci sono in gioco: affermare che gli italiani cattolici sono la quasi totalità e affermare che non arrivano alla metà dell’intera

²² Mimmo Franzinelli. *Ateismo laicismo anticlericalismo. Volume I: Chiesa, Stato e società in Italia*. 1990, pag. 11.

²³ Alete Dal Canto. *Le imposture del prete*. 1988, pag. 100

²⁴ Per portare un esempio, in Giappone (secondo i dati statistici presenti in J. Kreiner, «Religion in Japan», in *Japan* a cura di M. Pohl, Stuttgart, 1986, pp. 378-392), nel 1983 venivano curiosamente censiti circa 120 milioni di abitanti e 220 milioni di credenti. Questa discrepanza statistica è certamente sorprendente soltanto per chi non sa che il 72% dei giapponesi ritiene più o meno identici l’obiettivo e il contenuto di tutte le religioni, e molti non sanno nemmeno a quale religione concretamente appartengano. Così afferma Hans Küng in «Una doppia cittadinanza religiosa: cristianesimo e religione cinese», in *Daimon, Annuario di diritto comparato delle religioni*, 1/2001, pp. 92-93.

popolazione è ben diverso, si avrebbero importanti ripercussioni su tutto il mondo socio-politico.

Interessante la situazione in Germania: in conseguenza del concordato stipulato tra Hitler e il Vaticano nel 1933 esiste la riscossione delle tasse ecclesiastiche (Kirchensteuer) da parte dello Stato per conto delle Chiese. Le chiese contano i propri fedeli sommando quanti versano loro il 9% delle tasse, ma, se si è battezzati si è obbligati a pagare le tasse alla Chiesa. Il meccanismo è drammaticamente semplice: al momento della firma del contratto di lavoro, il lavoratore si trova davanti alla voce “religione” e se scrive “cattolico”, automaticamente viene prelevata dal suo stipendio una percentuale per un versamento alla Chiesa. Se non si vuole pagare questa tassa occorre fare una dichiarazione ufficiale (che in alcuni *länder* è a pagamento, fino a 70 euro) di uscita dalla Chiesa. Questo “sbattezzo”, possibile solo dal raggiungimento della maggiore età, permette di evitare il pagamento delle suddette tasse, ma a costo di “uscire” dalla Chiesa Cattolica, con la contestuale cessazione di tutti gli effetti (anche canonici) del battesimo. Il problema riguarda anche gli emigranti in Germania, che devono dimostrare di non essere battezzati²⁵. In pratica, in Germania, se si vuole restare battezzati, si è costretti a pagare le tasse ecclesiastiche²⁶.

Attualmente, secondo la Chiesa Cattolica, i cattolici nel mondo sarebbero oltre un miliardo²⁷ e di questi quasi 56 milioni in Italia. Chiaramente queste cifre non corrispondono a verità, in quanto la percentuale di cattolici in Italia supererebbe il 90%. Il motivo per cui queste cifre sono tanto lontane dalla realtà dei fatti è che sono basate sui registri dei battezzati e sul numero di essi. Il fatto, tutt'altro che infrequente, che una persona possa maturare diverse convinzioni e che

²⁵ Su *Vita Pastorale*, una rivista per sacerdoti edita dalle Edizioni Paoline, n. febbraio 2003, nell'articolo di Eduardo Davino «La cancellazione dal registro dei battezzati. Privacy e sbattezzo» si legge «una parte dei casi si riferisce a emigranti i quali fanno una richiesta del genere per non essere obbligati a pagare la tassa sul culto vigente in alcune nazioni».

²⁶ Informazioni tratte da www.uaar.it (sito ufficiale della Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti), dall'articolo «Un contributo della Lega contro il conformismo (Bund gegen Anpassung)» di Dora Pfister in *L'Ateo* (periodico UAAR) n. 4/2002 e da *Vita Pastorale*, luglio 2002, dove, in risposta a una lettera di un sacerdote che chiedeva chiarimenti riguardo allo sbattezzo si afferma «Altrove, come nella Repubblica federale Tedesca, tali istanze di dissociazione sono nate in molti casi per sottrarsi al pagamento delle decime alla Chiesa previste dalla legge».

²⁷ Vedi, ad esempio, l'*Annuario Pontificio* sull'anno 1999 che stima i cattolici nel mondo come 1033 milioni.

quindi cessi di considerarsi cattolico (a patto che già lo facesse), è irrilevante ai fini delle statistiche suddette.

Sulla base di ciò, sono i rappresentanti della Chiesa stessa ad affermare che la discrezionalità dello Stato nel concedere intese alle confessioni religiose ex art. 8 Cost. deve attenersi ad alcuni parametri oggettivi e ragionevoli, fra i quali possono richiamarsi oltre al non contrasto degli statuti con l'ordinamento giuridico italiano, la relazione della confessione religiosa in questione «*con il quadro socio-culturale e la tradizione storica del Paese*» e inoltre «*l'apprezzamento della consistenza numerica **della confessione richiedente***» l'intesa con lo Stato²⁸.

L'*Annuario Pontificio* 2003 sostiene, ad esempio, che i cattolici nel mondo sarebbero aumentati di 300 milioni in 25 anni. Queste cifre, che hanno avuto anche una grande eco sulla stampa²⁹, fanno riferimento al dato dei battezzati che difficilmente corrisponde al numero reale dei cattolici.

All'opinione pubblica, ai politici, ai mass media arrivano questi dati e sarebbe da ingenui ritenerli ininfluenti. Questi dati statistici hanno una notevole influenza esterna a quello che è «*l'ordinamento della Chiesa Cattolica*», ed ecco perché lo sbattezzo ha l'effetto di eliminare lo "sbattezzato" dal conteggio dei cattolici, in Italia e nell'intero pianeta.

²⁸ Dall'audizione parlamentare della delegazione CEI (Conferenza Episcopale Italiana) alla Commissione Affari Costituzionali del 26 novembre 2002, corsivo dell'autore.

²⁹ Per esempio *Il Corriere della Sera* e *La Stampa* del 9 febbraio 2003.

3 L'APOSTASIA

3.1 Definizione.

“Apostasia” deriva dal greco “distacco”, “defezione”. Secondo la Chiesa Cattolica è il rinnegamento della fede da parte di chi è battezzato e comporta la scomunica (nel Medioevo era punita con la morte e anche in epoca recente ha determinato la sospensione di alcuni diritti civili)³⁰. Di qui il termine “apostata” per indicare chi abbandona volontariamente la propria fede o le proprie idee.

L'apostasia può derivare dall'abbandono della religione con contestuale conversione ad altra religione oppure come semplice rinnegamento della dottrina professata da una religione per abbracciare idee atee o agnostiche.

L'argomento è tutt'altro che marginale se è vero che, ad esempio, l'annuario di diritto comparato delle religioni, *Daimon*, Edizioni Il Mulino, nel 2001 ha dedicato circa 150 pagine alla questione.

3.2 L'apostasia nella religione cattolica.

Nell'ordinamento canonico, l'abbandono totale della fede da parte del battezzato, costituendo offesa diretta a Dio, è reputato peccato grave e la Chiesa, fin dai primi tempi, lo ha punito con pene severissime: i chierici erano subito deposti dal loro ufficio e i laici venivano colpiti dalla scomunica. L'apostasia aveva effetti anche dal punto di vista civile: il Codice Giustiniano prevedeva la confisca dei beni e l'incapacità a testare; nel Medioevo si aggiunsero anche l'esilio e talora, la pena di morte.

Oggi il codice di diritto canonico commina contro gli apostati la scomunica *latae sententiae* riservata in special modo alla Sede Apostolica. I chierici che persistono nel delitto di apostasia sono privati di qualsiasi ufficio, dichiarati infami e deposti. L'assoluzione dal peccato di apostasia è riservata alla S. Sede.

³⁰ Ambrogio Donini. *Enciclopedia delle religioni*. 1977, pag. 40

Se il battesimo è il mezzo con il quale ci si «*incorpora alla Chiesa*»³¹, l'apostasia è il mezzo con il quale si abbandona l'adesione alla Chiesa Cattolica.

L'oggetto principale di questa dissertazione, lo sbattezzo, non è altro che un'apostasia, una dichiarazione cioè in cui si afferma di non riconoscersi nella religione cattolica, nei suoi valori e nei suoi dogmi. La dichiarazione di volontà di non voler esser più considerato cattolico ha degli effetti canonici definitivi quali l'esclusione dagli altri sacramenti (es. eucaristia) e la privazione di esequie religiose in mancanza di segni di ripensamento (vedi capitolo 5, paragrafo 5).

I processi di secolarizzazione, incidendo profondamente sulla rilevanza pubblica e politica della religione cattolica, hanno finito inevitabilmente per incidere anche sulla rilevanza simbolica e pratica dei riti di ingresso e di uscita: si pensi, nel caso della Chiesa Cattolica, alla funzione di rito di passaggio che ha per molti oggi il battesimo e, per converso, alla perdita progressiva di funzione che ha conosciuto l'istituto della scomunica³².

Nella seconda metà degli anni Ottanta venne fondata in Italia l'Associazione per lo Sbattezzo, che mirava, tra le altre cose, a «*dare la possibilità a tutti di rigettare formalmente le professioni di fede*»³³. Infatti, partendo dal presupposto che sul battesimo si basa la presunzione della Chiesa cattolica di possedere milioni di seguaci e che sull'adesione incondizionata alla religione cattolica (data per scontata nei registri battesimali) il clero fa basare un meccanismo politico e finanziario rigidamente strutturato, l'associazione invitava (e invita) i propri iscritti a dichiararsi estranei alla Chiesa Cattolica. Questo intento si concretizza nella spedizione al parroco della parrocchia in cui si è stati battezzati di una lettera in cui si dichiara di non appartenere ad alcuna fede religiosa e di ritenere nulli i riti iniziatici subìti o esercitati (tra cui, ovviamente, il battesimo) e si diffida (pena l'esperimento di azioni legali congiuntamente all'associazione) qualsiasi confessione, associazione o società religiosa dall'esercitare atti di giurisdizione nei confronti di chi fa questa richiesta³⁴.

³¹ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1992, § 1267, pag. 333.

³² Giovanni Filoramo in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 1/2001, pag. 160.

³³ Dallo Statuto della "Associazione per lo Sbattezzo", art. 2.

³⁴ Informazioni tratte dal sito internet della "Associazione per lo Sbattezzo", <http://www.abanet.it/papini/anticler/sbattezzo.html>.

Questa iniziativa dell'Associazione per lo Sbattezzo è ben diversa da quella promossa dall'UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti), che sarà analizzata nel capitolo 3. Invece di far leva sulla legge della privacy che obbliga i parroci a compiere le annotazioni richieste, qui si procede facendo riferimento in generale al diritto alla libertà religiosa e di coscienza.

La procedura che oggi ha preso il nome di sbattezzo è dunque estranea al *modus operandi* dell'Associazione per lo Sbattezzo e si basa su una situazione giuridica molto più delineata e su mezzi di giurisdizione snelli quali il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali ex art. 29 della L. 675/96, in caso di rifiuto dei parroci o delle autorità ecclesiastiche ad apporre nel registro dei battezzati le dovute integrazioni.

3.3 Cenni sull'apostasia nelle altre religioni.

Essendo l'apostasia un distacco dalla religione, la si ha in tutte le religioni e le conseguenze della stessa sono diverse a seconda della confessione.

Non si analizzerà qui nei particolari ciò che accade in tutte le religioni di fronte a un'apostasia da parte di un aderente, ma si daranno alcuni cenni riguardo ad alcune confessioni religiose, per un'utile comparazione del diritto delle varie religioni sulla materia.

Nel diritto ebraico non si considera la conversione ad altra religione come causa di uscita dall'ebraismo: chi nasce da madre ebrea (principio di matrilinearità) oppure si converte all'ebraismo mantiene lo *status* di ebreo a prescindere dagli atti compiuti e dalle intenzioni manifestate: «un ebreo rimane un ebreo anche se ha peccato»³⁵.

La questione dell'inalienabilità dello *status* giuridico di ebreo ha trovato in seno alla comunità ebraica risposte diverse in periodi storici differenti; si evidenziano due posizioni principali dal punto di vista del diritto ebraico: la prima afferma l'esistenza d'una fondamentale distinzione tra la consanguineità che lega in modo irreversibile tutti gli ebrei e la "fraternità spirituale" che invece è alienabile. In conseguenza di questa distinzione in alcune aree del diritto ebraico, la consanguineità rappresenterebbe la condizione necessaria e sufficiente

³⁵ Talmud babilonese, *Sanhedrin* 44a.

per determinare lo *status* di ebreo mentre in altre aree per essere considerati ebrei sarebbe necessario essere anche “fratelli nei precetti”. Questa posizione affronta la questione dello *status* giuridico dell’apostata distinguendo tra le questioni riguardanti lo *status* personale e quelle riguardanti i rapporti economici tra i membri della comunità ebraica. La seconda posizione, al contrario, è contraria a ogni forma di restrizione dello *status* ebraico dell’apostata qualunque sia l’area del diritto ebraico considerata³⁶.

La questione dello *status* giuridico dell’apostata si pose all’interno dello Stato di Israele (e dunque del diritto israeliano) nei primi anni Sessanta quando la Corte Suprema israeliana fu chiamata a interpretare la *Legge del Ritorno*³⁷ e a decidere se essa si rivolgesse anche agli ebrei apostati³⁸.

Il legislatore israeliano approvò nel 1970 un importante emendamento alla *Legge del Ritorno* che definiva chi era ebreo secondo il diritto israeliano: «*per le finalità di questa legge, ebreo è chi nasce da madre ebrea o si converte all’ebraismo e non appartiene ad altra religione*»³⁹. L’esclusione dell’apostata dalla definizione di “ebreo” data dalla Legge del Ritorno emendata contraddice dunque la legge religiosa, secondo la quale «*un ebreo che abbia peccato è pur sempre un ebreo*», ma accontenta l’ebraismo ortodosso. Diversamente, ad altri fini civili (ad esempio in materia di matrimonio e di divorzio), l’apostata, secondo il diritto israeliano, continua a essere considerato ebreo⁴⁰.

Secondo la concezione islamica l’uomo è musulmano per sua originaria natura. L’anima dell’uomo ha in sé la disposizione alla fede naturale, al monoteismo puro, all’Islam. L’uomo è creato da Dio e gli si sottomette e così come Agostino parlò di un’*anima naturaliter christiana*, si potrebbe parlare del concetto di *anima naturaliter muslimica*. Il bambino nato da una coppia cristiana – per esempio in Italia da una

³⁶ Al riguardo è interessante anche ricordare la sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del 1984, che dichiara l’illegittimità costituzionale di una normativa che sembrava rendere obbligatoria in Italia l’appartenenza degli ebrei alle Comunità israelitiche.

³⁷ La “Legge del Ritorno” era una legge che disciplinava l’immigrazione degli ebrei nello stato di Israele.

³⁸ La questione si pose quando Oswald Rufeisen, nato in Polonia da genitori ebrei ma poi convertitosi al cattolicesimo e divenuto frate carmelitano, rivendicò la sua identità ebraica e chiese di avvalersi della “Legge del Ritorno” per immigrare in Israele. Quattro giudici su cinque rifiutarono la possibilità di includere il caso dell’apostata nel significato del termine “ebreo” presente nella Legge del Ritorno, impedendo al soggetto di immigrare in Israele.

³⁹ Corsivo dell’autore.

⁴⁰ Silvia Pasquetti, «Ebreo per nascita, “apostata” per scelta» in *Daimon* 1/2001.

coppia cattolica – non appartiene ad alcuna religione fino al battesimo. Certo, tenendo conto del contesto sociale è lecito pensare che verrà battezzato, ma nessuno può costringere i genitori a farlo: il bambino potrebbe non venire battezzato e ricevere un'educazione atea. Per un figlio di genitori musulmani è diverso: il bambino è automaticamente musulmano, anche nel caso in cui i genitori siano di diversa appartenenza religiosa.

Qui, però, l'attribuzione di una persona a una precisa religione il più tempestivamente possibile non è però una questione puramente teologica; in una società musulmana essa è molto importante anche per il fatto che vi sono legati diritti e obblighi che in una comunità cristiana non sono invece collegati alla religione. Primo fra tutti il diritto ereditario: sono legittimati a ereditare solamente gli appartenenti a una medesima religione. Non è necessario, nel diritto islamico, neppure un atto analogo al battesimo.

Può anche succedere che una persona si converta all'Islam più avanti nel corso della vita; una persona si professa musulmana quando pronuncia la seguente dichiarazione di fede: «*Non esiste altro Dio al di fuori di Dio e Muhammad è il suo profeta*». Solo su queste semplici parole, la cosiddetta *šahada*, si fonda la sua appartenenza all'Islam.

«*Non c'è costrizione nella religione*» recita un versetto del Corano molto citato⁴¹, però se un individuo è musulmano non può tornare indietro: è vietato rinnegare l'Islam e quando ciò accade, la punizione è severa e ha gravi conseguenze, specie nella sfera del diritto di famiglia e del diritto ereditario.

Le diverse scuole islamiche sono concordi sul fatto che l'apostasia dall'Islam debba essere punita. Per giustificare questa punibilità vengono sempre richiamate le parole del profeta «*uccidete chi cambia religione*» e «*non è consentito (versare) il sangue di un musulmano tranne che nei seguenti tre (casi): coniuge adultero, vita per vita, e colui che abbandona il proprio credo e si separa dalla comunità*». La dottrina prevalente, pertanto, sostiene che l'apostasia debba essere punita con la morte⁴².

⁴¹ Sura 2, versetto 256.

⁴² La scuola giuridica sannita Hanafita e quella sciita Ga'rafita ammettono un'eccezione per le donne.

Ma cos'è l'apostasia dall'Islam e come si dimostra? Facile è stabilirlo quando un musulmano si professa apertamente di un'altra religione, ad esempio si fa battezzare. È comunque sufficiente che un musulmano rinneghi alcuni precisi elementi fondamentali del proprio credo religioso.

Il musulmano viene punito per aver rinnegato l'Islam solo quando sussistono precise condizioni per la sua punibilità. Dev'essere maggiorenne, dotato di libero arbitrio ed essere consapevole delle proprie azioni (deve agire volontariamente e sapere quello che fa) e soprattutto dev'essere dimostrato che l'apostata è veramente un musulmano.

Le condanne capitali per apostasia erano eseguite fino alla prima metà del XIX secolo; oggi solo pochi Stati conservano ancora la fattispecie del reato di apostasia sanzionato con la pena di morte: si vedano Sudan e Yemen⁴³.

In altri Paesi si nasconde l'illegittimità dell'apostasia dietro il concetto di ordine pubblico. L'apostasia significherebbe rifiutare l'appartenenza all'ordinamento statale e sociale islamico, fino a fomentare l'aggressione. L'apostasia ricadrebbe dunque nella sfera dell'alto tradimento che è punito con la massima pena in tutti i Paesi del mondo.

Le posizioni più avanzate sostengono ormai da decenni che fintanto che l'apostasia consiste soltanto in un convincimento della coscienza, fintanto che le conseguenze si riflettono solamente nella sfera privata di una persona, allora non c'è bisogno di una punizione.

Inutile ricordare che bollare come eresia o miscredenza qualsiasi opinione diversa è una tentazione che non è propria solamente dei dottori del diritto musulmani, ma trova le proprie vittime in tutte le religioni.

In anni recenti l'arma dell'apostasia è stata utilizzata più che altro per mettere fuori gioco, anche fisicamente, gli oppositori politici⁴⁴.

⁴³ Art. 126 del codice penale del 1991 del Sudan e art. 259 del codice penale del 1994 dello Yemen.

⁴⁴ Il dottore della legge Mahmud Taha è stato ucciso nel 1985 in Sudan; nel 1992 è stato assassinato lo scrittore Farag Foda e il suo omicida è stato difeso sulla base delle tesi di 'Abd al-Qadir 'Auda, secondo le quali l'omicidio dell'apostata sarebbe addirittura legittimo.

Le conseguenze non sono esclusivamente di ordine penale, ma anche di diritto civile. Ad esempio, dato che secondo il diritto islamico soltanto gli appartenenti alla stessa religione possono ereditare, l'apostata non può essere erede di un musulmano.

La religione naturale degli uomini è l'Islam: chi non ha avuto il privilegio di nascere in una famiglia musulmana, ma in una cristiana o ebraica, non deve essere costretto a convertirsi all'Islam. Ma chi è stato musulmano una volta non può più rinnegare l'Islam: se lo ricusa, allora deve sopportarne le dure conseguenze⁴⁵.

Concludiamo questa breve analisi con il caso della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (la religione dei mormoni). Ci sono due procedure mediante le quali si può perdere la posizione di membro della suddetta Chiesa: attraverso la scomunica irrogata in seguito alla decisione di un formale consiglio disciplinare della Chiesa, o tramite cancellazione amministrativa del proprio nome dai registri dei membri della Chiesa.

Tralasciando l'esposizione della prima modalità, che qui non rileva, bisogna ricordare che, per quanto riguarda la seconda procedura, si tratta di un atto volontario e la Chiesa risponde solo a richieste scritte e firmate.

Una volta determinato che la richiesta di cancellazione dai registri dei membri della Chiesa è stata avanzata nella giusta forma, il vescovo nella cui giurisdizione si trova il membro richiedente cerca di assicurarsi che egli comprenda che la cancellazione eliminerà gli effetti del battesimo; revocherà lo *status* sacerdotale di un membro maschio e sospenderà in modo permanente tutti i privilegi derivanti dall'appartenenza alla Chiesa. Se il vescovo è convinto che il richiedente abbia compreso le conseguenze della cancellazione e nonostante ciò si voglia ancora procedere, allora fa pervenire la richiesta alla presidenza dello *stake* (una sorta di consiglio) perché venga esaminata. Se la presidenza dello *stake* è d'accordo, al membro richiedente viene notificato per iscritto che il suo nome verrà cancellato dai registri dei membri della Chiesa, a meno che la presidenza dello *stake* non riceva la revoca scritta della richiesta da parte del membro entro 30 giorni. Se entro il periodo prescritto non viene ricevuta tale

⁴⁵ Silvia Tellenbach, «L'apostasia nel diritto islamico» in *Daimon* 1/2001.

revoca, la richiesta viene inviata alla sede centrale della Chiesa e il nome del membro viene cancellato dai registri.

Sia gli scomunicati che quelli che sono stati cancellati con un atto amministrativo dall'appartenenza alla Chiesa devono essere battezzati di nuovo se vogliono rientrare nella Chiesa, dopo che un consiglio disciplinare abbia valutato se l'individuo abbia effettuato nella sua vita cambiamenti tali da giustificare la riammissione⁴⁶.

Il caso dei mormoni è interessante perché è una procedura burocratico-amministrativa con cui si ottiene la cancellazione dai registri della Chiesa, mentre con lo sbattezzo, in Italia, come si vedrà nei prossimi capitoli, si ottiene qualcosa di diverso dalla cancellazione. È però fondamentale sottolineare che la procedura appena descritta fa parte dell'ordinamento interno alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e sono strumenti previsti dalla confessione religiosa; nel caso della religione cattolica invece la Chiesa, prima dell'avvento della legge sulla privacy, non aveva previsto nulla del genere. Inoltre, come si vedrà, le richieste di sbattezzo fanno leva su leggi dello Stato italiano e su pronunciamenti di autorità appartenenti all'ordinamento dello Stato italiano. L'argomento, perciò, ha ben altro valore.

⁴⁶ Frederick Mark Gedicks, «Essere mormone» in *Daimon* 1/2001.

4 IL RUOLO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

4.1 La Legge 675/96. Cenni.

La Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (che nasce sulla spinta della direttiva comunitaria 95/46/CE), intitolata *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali* risponde alla esigenza di tutela della riservatezza, la cosiddetta “privacy”, dei cittadini.

Di tale diritto soggettivo ritroviamo traccia nell’art. 12 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo di Ginevra (10 dicembre 1948) che recita: «*nessun individuo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto a essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni*». Analogo concetto lo abbiamo anche nell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali di Roma (4 novembre 1950) che afferma: «*Tutti hanno diritto al rispetto della vita privata, del domicilio e della corrispondenza*».

Inoltre sono numerosi i riferimenti a tale diritto anche nella normativa italiana, a partire dalla Costituzione della Repubblica che all’art. 2 richiama i diritti inviolabili dell’uomo, all’art. 13 la libertà personale, all’art. 14 l’inviolabilità del domicilio, all’art. 15 la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, agli artt. 17 e 18 la libertà di riunione e di associazione, all’art. 19 la libertà di professare la propria fede religiosa e all’art. 21 la libertà di manifestare il proprio pensiero.

Nel codice civile si disciplina la tutela del diritto al nome (art. 7), allo pseudonimo (art. 9) e l’art. 10 è rubricato sotto il nome «*abuso dell’immagine altrui*».

Nel codice penale abbiamo i reati di ingiuria (art. 594), diffamazione (art. 595), violazione di domicilio (art. 614), interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis, aggiunto dalla L. 8 aprile 1974, n. 98), violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616), rivelazione del contenuto di corrispondenza (art. 618) e rivelazione di segreto professionale (art. 622).

Infine anche in altre leggi ordinarie, come la legge sulla protezione del diritto d'autore (L. 633/41), ritroviamo le basi del diritto alla "privacy".

In un momento storico in cui, specialmente grazie all'utilizzo di nuove tecnologie (in particolare delle tecnologie informatiche), il trattamento dei dati personali è sempre più diffuso, la finalità della legge è garantire all'individuo la non utilizzazione dei dati personali tranne nei casi consentiti (art. 1 comma I L. 675/96).

L'art. 1 della L. 675/96 fornisce al comma II alcune definizioni di termini che identificano determinati concetti o soggetti nella disciplina dell'utilizzo dei dati personali; tra questi:

- per "trattamento" si intende *«qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati»;*
- per "dato personale" si intende *«qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale»;*
- per "titolare" si intende *«la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza»;*
- per "interessato" si intende *«la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali»;*
- per "garante" si intende un organo collegiale che opera *«in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione»* (art.30 comma II L. 675/96). *«Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni»* (art. 30 comma III L. 675/96). *«Il presidente e*

i membri» del Garante per la protezione dei dati personali «durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta» (art. 30 comma IV L. 675/96). Il Garante ha il compito di istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute (art. 31, comma I, lett. a)). Il Garante ha il compito di decidere sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 29 e gli interessati e le associazioni che li rappresentano gli possono inviare segnalazioni e reclami, aventi a oggetto inosservanze di legge o di regolamento.

- per “blocco” si intende la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.

L'utilizzo, la raccolta in banche dati, la diffusione, l'elaborazione statistica e tutte le altre operazioni che riguardano i dati personali devono rispondere a determinati adempimenti, in modo da salvaguardare la riservatezza dei soggetti cui i dati fanno riferimento.

L'art. 9 regola le diverse fasi del trattamento, aprendosi comunque con una norma di carattere generale: *«i dati personali oggetto di trattamento devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza»* (comma I, lettera a). Inoltre i dati personali oggetto del trattamento devono essere *«raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi»* (comma I, lettera b); la norma, perciò, distingue il concetto di raccolta dei dati da quello di registrazione (che consiste nel riversamento dei dati su un supporto magnetico di qualunque tipo) perché le due operazioni potrebbero non coincidere. Dalle disposizioni appena riportate si comprende come il trattamento dei dati debba avvenire per scopi determinati ed espliciti, ossia debba essere effettuato per finalità comunicate chiaramente all'interessato e al Garante. Tali finalità non devono essere celate o mascherate e, in particolare, non devono mutare nel corso del trattamento: l'esplicitazione degli scopi deve essere manifestata nelle varie fasi previste dalla L. 675/96 (notificazione, informativa, consenso, etc...).

Ai sensi dell'art. 9, comma I, lettere c) e d), i dati personali trattati devono essere *«esatti e, se necessario, aggiornati»* nonché *«pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati»*. Il trattamento dei dati personali deve rispondere a questi requisiti per soddisfare il diritto all'identità e l'esatta rappresentazione dell'individuo; queste garanzie devono essere

apprestate dal titolare indipendentemente dalle azioni promosse o promuovibili dall'interessato ai sensi dell'art. 13⁴⁷. L'aggiornamento dei dati, infatti, non è altro che una specificazione del dovere di trattamento di dati "esatti" e deve essere considerato anche in rapporto al cosiddetto "diritto all'oblio". Esistono posizioni interpretative (Berlingò) che collegano il cosiddetto "diritto all'oblio" a schemi giuridici vetusti e superati, in forza della trasformazione del diritto alla privacy nel «*diritto all'autodeterminazione informativa*»⁴⁸: questo diritto però non riconoscerebbe una "eutanasia informativa" all'interessato ossia la facoltà di chiedere, senza alcuna remora o riserva, che venga "spenta" o "oscurata" quella parte di vissuto divenutagli intollerabile. In altre parole, secondo Berlingò, «*un diritto del genere deve accettare di sottoporsi a un congruo vaglio critico e di dar conto delle prestazioni già rese*»⁴⁹.

Ritornando al testo della legge, è importante sottolineare che l'inciso «*se necessario*» che ritroviamo all'art. 9, comma I, lettera c), non lascia libera discrezionalità al titolare, ma gli impone di aggiornare i dati, come implicazione dell'operazione di trattamento degli stessi⁵⁰.

Prima di iniziare qualsiasi operazione di trattamento di dati personali, il titolare deve darne notificazione al Garante per la protezione dei dati personali. Ovviamente da questo onere sono esclusi i trattamenti di dati svolti per fini esclusivamente personali (come il classico esempio della privata rubrica telefonica) e altri trattamenti previsti dalla legge (come quello dell'art 7, comma V-ter, lettera l), inserito dal D.L. 255/98, che esclude dall'obbligo di notificazione il trattamento effettuato da «*associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di*

⁴⁷ G. Buttarelli. *Banche dati e tutela della riservatezza*. Milano, 1997.

⁴⁸ Vedi, ad esempio, sul diritto all'autodeterminazione informativa, S. Rodotà: «Privacy e costruzione della sfera privata. Ipotesi e prospettive», in *Politica del diritto*, 1991, pp. 525 e 543, secondo cui tale diritto consente al cittadino di limitare l'accesso di soggetti terzi ai propri dati personali, selezionando quali debbano concorrere a caratterizzare la sua sfera personale e mantenendone il controllo anche quando siano entrati nella disponibilità di un altro soggetto.

⁴⁹ Berlingò in «Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di "tutela" dei registri di battesimo», in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1/2000, pp. 297-299 e 324-325.

⁵⁰ G. Buttarelli, *op. cit.*

informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario»). La notificazione al Garante è un atto che compie il titolare della banca dati (e, se nominato, il responsabile di cui all'art. 1) che dev'essere effettuato una sola volta prima di iniziare il trattamento.

La funzione della notificazione è quello di garantire indirettamente il diritto alla privacy: il Garante, infatti tiene un «*registro generale dei trattamenti*» in cui vengono indicate le informazioni contenute nelle notificazioni ricevute (art. 31, comma I, lettera a). La notificazione non ha le caratteristiche di un'istanza di autorizzazione (che invece abbiamo nel trattamento dei dati sensibili, vedi paragrafo 2): il Garante riceve tale atto e ne registra le informazioni nel registro. Gli elementi che devono essere contenuti nella notificazione sono elencati all'art. 7, comma IV.

L'art. 10 disciplina invece l'atto che prende il nome di informativa, che dev'essere fornita all'interessato al momento della raccolta dei dati. L'obbligo d'informativa ha lo scopo evidente di consentire all'interessato di esprimere un consenso informato. Al comma I si afferma che l'informativa può essere fornita sia oralmente che per iscritto e che deve informare l'interessato circa i diritti garantitigli dall'art. 13 della L. 675/96, nonché i dati identificativi del titolare e dell'eventuale responsabile.

In linea generale, la L. 675/96 ammette il trattamento di dati personali «*solo con il consenso espresso dell'interessato*» (art 11, comma I); tale consenso può riguardare tutto il trattamento o solo una parte di esso (art. 11, comma II). Il consenso dev'essere libero, cioè non viziato da errore, violenza, dolo o incapacità di intendere e di volere, anche solo temporanea; è regolarmente prestato se è precedente all'inizio del trattamento dei dati o comunque successivo alla conoscenza della informativa di cui all'art. 10.

Per garantire il rispetto della privacy il legislatore ha garantito all'interessato, il soggetto cui si riferiscono i dati personali, una serie di diritti, che sono elencati all'art. 13.

Ai sensi del comma I, lettera a), l'interessato ha diritto di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo mediante accesso gratuito al Registro Generale dei Trattamenti, redatto dal Garante ai sensi dell'art. 31, comma I, lettera a.

L'interessato ha anche diritto di ottenere la «cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati» (art. 13, comma I, lettera c), numero 2), nonché «l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati» (art. 13, comma I, lettera c), numero 3). L'inciso «qualora vi abbia interesse» di quest'ultima disposizione ha il significato di subordinare l'integrazione dei dati alla motivazione della richiesta dell'interessato; negli altri due casi, aggiornamento e rettificazione, il diritto è *ex lege*, ed è riconosciuto all'interessato indipendentemente dai motivi posti a fondamento della richiesta⁵¹.

È bene ricordare che l'art. 22 della L. 675/96 distingue, dall'insieme dei dati personali, i «*dati sensibili*», dati cioè riguardanti la sfera più privata dell'individuo. Tale argomento verrà affrontato in maniera più approfondita nel paragrafo 2 di questo capitolo, vista la sua importanza nella vicenda.

4.2 I dati sensibili.

La Legge 31 dicembre 1996, n. 675, all'art. 22 comma I, definisce i «*dati sensibili*» come quei dati «*idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa a autorizzazione del Garante*». Queste informazioni riguardanti il singolo, hanno perciò la caratteristica di avere a che fare con la sfera più personale e privata dell'individuo: sono le informazioni che ogni cittadino ha più interesse a proteggere ed ecco perché sono soggette a una tutela più ampia e il trattamento di questi dati sensibili è soggetto a vincoli più ristretti rispetto a quello dei dati personali in genere (analizzato nel paragrafo 1 di questo capitolo).

Al comma I dell'art. 22 si afferma che il trattamento dei dati sensibili è possibile soltanto con il consenso scritto dell'interessato e con una previa necessaria autorizzazione del Garante: regole differenti quindi,

⁵¹ *Manuale di diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie*, CLUEB, 2000, pp. 206-247.

rispetto a quelle previste agli artt. 7 (*notificazione*) e 11 (*consenso dell'interessato*).

Il comma II dell'art. 22 sancisce che «*Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto*» (si configura così un caso di silenzio-diniego). Data la delicatezza dei dati in questione il Garante ha perciò un tempo relativamente breve, 30 giorni, per procedere a un'adeguata istruttoria e autorizzare o meno il trattamento, la mancata pronuncia corrisponde a rigetto della domanda. Quest'autorizzazione è uno specifico atto amministrativo con cui il Garante, preso atto dell'istanza e delle ragioni, delle finalità e della logica del trattamento, autorizza il titolare al trattamento dei dati sensibili.

L'art. 12 elenca i casi in cui non è richiesto il consenso dell'interessato (tra questi, ad esempio, i registri pubblici conoscibili da chiunque). Ma nel trattamento dei dati sensibili è richiesto il consenso scritto dell'interessato sempre: dunque ci si trova di fronte a una norma speciale, che deroga l'art. 12. Per quanto riguarda i dati sensibili in materia religiosa, il regime di norma speciale suddetto muta, per via del comma I-bis (vedi paragrafo 3)⁵².

L'art. 22, comma II continua disponendo che «*con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare*». Il Garante ha perciò il potere di imporre misure di sicurezza ulteriori a garanzia dell'interessato e può, inoltre, subordinare la concessione dell'autorizzazione alla realizzazione delle suddette misure.

L'art. 8 della direttiva 95/46/CE (sulla quale si basa la L. 675/96), al primo comma vieta il trattamento dei dati sensibili e al secondo predispone una serie di eccezioni tra le quali quella dell'ipotesi di trattamento di dati effettuato con garanzie adeguate da organismi caratterizzati politicamente, filosoficamente, religiosamente o dal punto di vista sindacale, nel perseguimento delle proprie lecite finalità purché relative ai soli membri o quei soggetti che abbiano contatti continuati con tale tipo di organizzazione, e senza che i dati raccolti possano essere comunicati a terzi senza il consenso degli interessati.

⁵² *Idem*, pp. 222-225.

Disposizioni analoghe le ritroviamo unicamente nell'art. 7, comma V-ter, lettera l) (aggiunto dal D.L. 28 luglio 1997, n. 255) dove però si prevede un'esenzione dall'obbligo di notificazione per gli enti e gli organismi citati dall'art. 8 della direttiva. Per quanto riguarda invece le confessioni religiose propriamente dette, per avere una disciplina più chiara dobbiamo analizzare il D. lgs. 135/99.

4.3 La modifica della legge sulla privacy attuata dal D. lgs. 135/99.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili in materia religiosa, che qui interessa, è importante ricordare la modifica alla L. 675/96 attuata dall'art. 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Tale articolo, al comma I, inserisce il comma I-bis nell'art. 22 della L. 675/96 che recita: *«Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati».*

La modifica, perciò, incide nella disciplina dei dati sensibili (art. 22) e il comma I-bis determina un'eccezione agli adempimenti previsti per il trattamento di questi dati al comma I. Questi adempimenti, come detto precedentemente al paragrafo 2, consistono nel necessario consenso scritto dell'interessato al trattamento di questi dati e alla previa autorizzazione del Garante. L'eccezione del comma I-bis, che si concreta nella non applicazione del comma I, è prevista a favore della Chiesa Cattolica (art. 7 Costituzione) e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, ultimo comma⁵³.

Ciò significa che la Chiesa e le altre confessioni sottoscrittrici di intese, per trattare i dati relativi ai propri fedeli, non sono tenute a essere autorizzate dal Garante, né ad avere il preventivo consenso

⁵³ Per una questione di legittimità costituzionale dell'art 22, comma I-bis vedi l'ordinanza della Corte Costituzionale 379/01.

scritto dell'interessato, ma devono porre in essere idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati (vedi anche art. 22, comma II)⁵⁴.

In altre parole la Chiesa Cattolica e le altre confessioni religiose «i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione» (art. 22 L. 675/96, comma I-bis) possono detenere archivi in piena libertà e trattare dati sensibili senza consenso scritto dell'interessato e senza previa autorizzazione del Garante.

Ciò non significa che l'interessato non possa esercitare i diritti garantitigli dall'art. 13, tra cui l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati⁵⁵. A sostegno di quest'interpretazione si ricorda che tanto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 9/9/1999 sulla richiesta di sbattezzo del ricorrente (vedi prossimo paragrafo) e il conseguente decreto del Tribunale di Padova inducono a ritenere che l'esenzione prevista dal comma I-bis sia operativa solamente nei riguardi delle procedure aggravate che il comma I dell'art. 22 ha appositamente introdotto allo scopo di rafforzare la tutela dei dati sensibili. Decisivo in tal senso è il fatto stesso che entrambe le autorità non abbiano rigettato la domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 13 della L. 675/96 per difetto di giurisdizione⁵⁶.

⁵⁴ Secondo l'interpretazione di R. Terranova in «Buona fama e riservatezza. Il trattamento dei dati personali tra diritto canonico e diritto dello Stato», in *Il diritto ecclesiastico*, n. 1/2001, pp. 303-304, «l'importante modifica del regime relativo al trattamento dei dati sensibili effettuato dalle confessioni religiose [...] costituisce il risultato della volontà di rispettare non solo il singolo, ma anche la libertà religiosa espressa in forma comunitaria, vale a dire le esigenze organizzative e istituzionali dei gruppi confessionali al cui interno avviene il trattamento dei dati. Il nuovo art. 22, pertanto, esprime il riconoscimento dell'autonomia e libertà delle confessioni religiose, un riconoscimento già ampiamente sancito in ambito costituzionale (artt. 7 e 8) e ulteriormente ribadito e specificato a livello di legislazione pattizia (Accordo del 1984 con la Chiesa Cattolica e intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica)».

⁵⁵ Berlingò, nella sua interpretazione, era di diverso avviso sostenendo che «quanto al rilievo che il Decreto Legislativo n. 135 si limiterebbe a far beneficiare le confessioni religiose dell'unica deroga riguardante il solo primo comma dell'art. 22 della legge n. 675, esso ha poco pregio, perché trascura e sminuisce la circostanza che la tutela dei dati c.d. "sensibili" costituisce il cuore del sistema di garanzie apprestato dalla legge; del resto risulterebbe davvero incongruo tenere esenti le confessioni dai vincoli previsti a tutela dei dati sensibili e considerarle indiscriminatamente sottoposte a qualsiasi altro obbligo sancito, in genere, a garanzia di tutti i dati», ma tale impostazione appare oramai superata dalla prassi. Berlingò in «Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di «tutela» dei registri di battesimo», in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1/2000, pp. 308-309.

⁵⁶ D. Milani, «Trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislative e interventi giurisprudenziali», in *Il diritto ecclesiastico*, n. 1/2001, pag. 291.

4.4 Il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali da parte dell'UAAR.

Il problema della possibilità di cancellare il proprio nome dal registro dei battezzati, e di non essere più considerato cattolico, è sempre stato molto sentito da coloro che da bambini erano stati battezzati ma che poi, per le ragioni più varie, avevano abbandonato la fede cattolica con la maturazione. In particolare, tra questi, molti atei vedevano il battesimo come un'imposizione ricevuta in un'età in cui erano incapaci di intendere e di volere: una violazione anzitutto della loro libertà religiosa e di coscienza, quindi, ma anche un problema più concreto come quello dell'utilizzo di un dato sensibile che non risponde alla verità dei fatti.

L'UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) è un'associazione che riunisce, in Italia, coloro che si dichiarano atei o agnostici, è indipendente da forze politiche o da gruppi di pressione. Essa si è costituita di fatto nel 1987 e legalmente nel 1991. È un'associazione che ha per scopo la promozione e la diffusione della conoscenza delle teorie atee e agnostiche e il perseguimento del principio di laicità dello Stato.

L'UAAR è membro associato dell'IHEU (International Humanist & Ethical Union), la maggiore confederazione di associazioni di ispirazione laica e aconfessionale, con sede a Londra; l'IHEU è consulente ufficiale dell'ONU, dell'UNESCO, dell'UNICEF, del Consiglio d'Europa, del Parlamento e dell'Unione Europea.

L'UAAR è inoltre membro della FHE (Fédération Humaniste Européenne) che ha sede a Bruxelles e che è, in Europa, l'organismo più rappresentativo della laicità, coordinando e promuovendo le istanze laiche nazionali nell'ambito dell'Unione Europea⁵⁷.

Come visto nel paragrafo 1 del cap. 2 il problema di trovarsi battezzati e acattolici riguarda anche oggi la maggior parte dei non credenti. Ecco perché l'UAAR, a partire dal 1995, avviò una campagna in cui invitava i propri associati e gli atei in genere a scrivere lettere ai parroci delle parrocchie in cui erano stati battezzati, chiedendo di vedere cancellati i propri dati dal registro.

⁵⁷ Notizie tratte dal sito ufficiale dell'UAAR (www.uaar.it) e dallo Statuto dell'UAAR, approvato al congresso di Firenze, 2001.

Nel 1996 viene promulgata la c.d. “legge sulla privacy”, la L. 675/96; di fronte a questi nuovi strumenti di tutela che il legislatore offriva al cittadino, e di fronte alle poche superficiali risposte ricevute in precedenza dai parroci, l’UAAR decise di reiterare la richiesta di cancellazione dei dati personali dai registri dei battezzati conservati presso l’archivio parrocchiale, facendo forza sui diritti dell’interessato, in particolar modo del diritto alla cancellazione, garantito dall’art. 13, comma I, lettera c), numero 2 della L. 675/96.

Un socio dell’UAAR, vedendo non soddisfatta la propria pretesa, decise, di comune accordo con l’associazione, di presentare un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 29, L. 675/96.

Non manca chi (Marano) sostiene che vi sono «*attività istituzionali proprie*» della Chiesa Cattolica, cui è legata la redazione e la conservazione dei registri attestanti la celebrazione di sacramenti (fatti o atti giuridicamente rilevanti ai fini dell’appartenenza alla Chiesa Cattolica e della permanenza in essa), che sono sottratte all’applicabilità della L. 675/96, in quanto tali attività sono espressione dell’effettivo esercizio del diritto fondamentale di libertà religiosa (art. 19 e 2) e dell’autonomia dell’ordinamento proprio della Chiesa (art. 7 Cost. e artt. 1 e 2 dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense sottoscritto dall’Italia e dalla S. Sede il 18 febbraio 1984). In altre parole, secondo questa impostazione, vi è un ordine, ossia un complesso di materie e di rapporti, che è sottratto a priori alla competenza dello Stato, sul presupposto dell’incompetenza di questo a regolare la materia “religiosa” e “spirituale”⁵⁸.

In ogni caso, il socio UAAR ricorrente lamentava la mancata cancellazione dei propri dati personali dai registri dei battezzati conservati presso l’archivio parrocchiale, nonostante le sue richieste ex art. 13, dichiarando:

a) di aver richiesto con lettera raccomandata all’arciprete (...) e, per conoscenza, al Vescovo (...) la cancellazione dagli elenchi parrocchiali dei battezzati del proprio nominativo e della data del battesimo ricevuto, motivando tale richiesta con le proprie “convinzioni ateistiche”;

⁵⁸ Venerando Marano, «Diritto alla riservatezza», in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1/1998, pp. 315-317.

- b) che l'arciprete (...) si è limitato ad assicurare il ricorrente di aver allegato la predetta nota al suo atto di battesimo, assicurazione reiterata dal Vescovo (...) che ha dichiarato l'impossibilità di dar corso alla richiesta di cancellazione sulla base dell'assunto che «*non è possibile annullare un fatto realmente accaduto*»;
- c) che tale comportamento lederebbe il primo luogo il disposto dell'art. 13, comma 1, lett. c), n. 3 della legge 675/1996 che garantisce all'interessato il diritto di ottenere «*l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando via abbia interesse, l'integrazione dei dati*», lesione tanto più grave in quanto riferita a dati di carattere "sensibile". Secondo il ricorrente, infatti, la mancata cancellazione dei suoi dati personali violerebbe da un lato il suo "diritto all'oblio", inteso come "diritto di essere lasciato solo"⁵⁹ e, dall'altro, il suo diritto ad «*avere un'immagine di sé in cui riconoscersi*» e violando così quell'aspetto della privacy che ne fa uno strumento di tutela dell'identità personale (art. 1 comma 1, legge 675/1996);
- d) che tale comportamento violerebbe altresì l'art. 13 comma 1, lett c), n. 2 della legge n. 675/1996, che garantisce all'interessato la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati". Il ricorrente, infatti, avrebbe interrotto ogni rapporto con la Chiesa cattolica da oltre quaranta anni e non vi sarebbe alcuna ragione tale da giustificare la conservazione dei suoi dati;
- e) che l'obiezione della parte resistente secondo la quale il battesimo come fatto storico non può essere cancellato sarebbe "soltanto un pseudo argomento" dato che «*ogni registrazione si riferisce a fatti accaduti e comunque essa stessa, in quanto tale, è un fatto storico*»; d'altronde il ricorrente non chiederebbe di considerare il fatto come non avvenuto, ma solo di cancellarne le tracce, cosa che, a suo dire, sarebbe peraltro già avvenuta in altri casi analoghi;
- f) che se anche si volesse riconoscere la pertinenza del dato registrato rispetto allo scopo della raccolta, il comportamento della parte

⁵⁹ Lo schema del «*diritto di essere lasciato solo*» o «*right to be let alone*» è considerato superato da Berlingò in «Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di "tutela" dei registri di battesimo», in *op. cit.*, n. 1/2000, pag. 299.

resistente violerebbe comunque il diritto dell'interessato di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (art. 13, comma 1 lett. d) della legge 675/1996); i motivi legittimi in questione sarebbero da rinvenirsi nelle esposte convinzioni filosofiche e religiose del ricorrente che, a suo avviso, dovrebbero essere ritenute prevalenti in un eventuale bilanciamento di interessi, all'interesse storico-archivistico della conservazione completa dei dati registrati negli archivi parrocchiali;

- g) che l'esclusione dagli elenchi delle persone battezzate risponderebbe a un'esigenza profondamente sentita da moltissimi atei e agnostici, in relazione anche al desiderio di evitare che i dati aggregati relativi alla popolazione cattolica siano "falsati" da informazioni non più rispondenti alla reale volontà degli interessati⁶⁰.

Il ricorrente, quindi, ritiene il comportamento dell'arciprete e del Vescovo, che si limitavano a rassicurarlo di aver allegato la richiesta di cancellazione al suo atto di battesimo, lesivi dei suoi diritti e chiede al Garante di ordinare la cessazione del comportamento illegittimo «*da parte dei responsabili e degli incaricati del trattamento*». Tale comportamento lederebbe, a suo parere, l'art. 13, comma I, lettera c), numeri 2 e 3 della L.675/96, che riconoscono all'interessato il diritto a ottenere «*la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati*» (supra d) e «*l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati*» (supra c).

Il ricorrente afferma di aver abbandonato ogni rapporto con la Chiesa cattolica da oltre quarant'anni e di conseguenza non vi sarebbe alcuna ragione tale da giustificare la conservazione dei suoi dati, perciò non ne sarebbe necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. Il supposto comportamento illegittimo dei responsabili, con la mancata cancellazione delle "tracce" del battesimo, avrebbe leso anche il "diritto all'oblio" del ricorrente (vedi par. 1) e il suo diritto a vedere rappresentata correttamente la propria

⁶⁰ Esame del ricorso presentato al Garante per ottenere la cancellazione dei dati personali dai registri dei battezzati, 9 settembre 1999.

identità. La lesione sarebbe anche più grave in quanto trattasi di un dato sensibile.

In risposta alla richiesta di cancellazione, il Vescovo aveva dichiarato che la cancellazione del battesimo era impossibile in quanto «non è possibile annullare un fatto realmente accaduto». Il ricorrente, con il ricorso al Garante, rispondeva affermando che «ogni registrazione si riferisce a fatti accaduti e comunque essa stessa, in quanto tale, è un fatto storico», e non chiedeva di considerare il fatto come non avvenuto, ma solo di cancellarne le tracce, in quanto lesive della sua riservatezza. Si fa anche riferimento alle ragioni di “bonifica statistica” di cui al capitolo 2, par. 3 (*supra g*).

Infine il ricorso si regge sul seguente argomento: se anche si volesse riconoscere la pertinenza del dato registrato rispetto allo scopo della raccolta (art. 13, comma I, lettera c), numero 2), il comportamento della parte resistente violerebbe comunque l’art. 13, comma I, lettera d), cioè il diritto dell’interessato di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In pratica, di fronte a due interessi contrastanti: l’interesse storico-archivistico della conservazione completa dei dati contenuti nei registri parrocchiali e le convinzioni ateistiche del ricorrente, bisognerebbe far prevalere queste ultime e in esse rinvenire quei motivi legittimi che impediscono il trattamento dei dati ai sensi della lettera d), comma I, art. 13.

4.5 Le disposizioni dell’Autorità Garante della privacy

A fronte del ricorso presentato dall’associato UAAR, il Garante per la protezione dei dati personali emette, in data 9 settembre 1999, un pronunciamento con il quale dichiara il ricorso infondato.

Il Garante dichiara anzitutto infondato il rilievo secondo il quale sarebbe stato violato 13, comma 1, lett. c), n. 3 per il quale l’interessato ha diritto a ottenere «*l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati*», affermando che la questione sollevata dal ricorrente non riguarda dati non aggiornati, inesatti o incompleti, «*essendo piuttosto riferita a dati che si intenderebbe eliminare sotto il profilo della loro materiale esistenza*».

Il ricorrente inoltre lamentava la mancata soddisfazione dell'art. 13, comma 1, lett. c), n. 2, della legge n. 675/1996, perché la sua richiesta di cancellazione dei suoi dati dal registro parrocchiale non era stata ottemperata. La disposizione suddetta afferma che la cancellazione dei dati può essere richiesta in due casi: quando questi siano trattati in violazione di legge o quando la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. Sotto il primo profilo, il Garante afferma che i dati relativi all'avvenuto battesimo non risultano trattati in violazione perché rientrano nelle pertinenti attività della confessione religiosa.

Sotto il secondo profilo, il Garante invece sostiene che il battesimo (e la sua registrazione) è un dato che non riguarda soltanto l'interessato, ma rappresenta un aspetto della vita della confessione religiosa che lo detiene. In altre parole, la Chiesa, al pari, ad esempio, di quanto può avvenire per varie entità associative, non può cancellare la traccia di un avvenimento che storicamente l'ha riguardata se non a costo di modificare la stessa rappresentanza della propria realtà⁶¹. Questa affermazione del Garante, a parere di chi scrive, non può che suscitare perplessità: ogni registrazione che abbia un riscontro veritiero nella realtà riguarda in qualche modo fatti realmente accaduti, ma ciò non è una ragione per impedire l'accoglibilità del ricorso⁶².

Importante sottolineare che il Garante, nel suo pronunciamento, rileva che *«la questione assume peraltro un rilievo particolare, tenuto conto del fatto che i registri dei battezzati rientrano fra i registri ufficiali della Chiesa cattolica e, quindi, di un ordinamento "indipendente e sovrano" rispetto a quello dello Stato italiano, così come previsto dall'art. 7 della Costituzione»*.

Tuttavia non viene negato il diritto degli interessati a vedere correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute; questo diritto, secondo il Garante, può essere soddisfatto da misure diverse dalla pura cancellazione, con le quali gli stessi possono ottenere dai titolari o dai responsabili che i dati da essi detenuti acquistino un diverso significato. Le modalità pratiche per soddisfare questo diritto vengono

⁶¹ In questo senso Berlingò, *op. cit.*, pag. 321 e Busnelli e Navaretta in «Battesimo e nuova identità atea: la legge n. 675/96 si confronta con la libertà religiosa» in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3/2000, pag. 863.

⁶² Su questa interpretazione vedi D. Milani in «Trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislative e interventi giurisprudenziali» in *Il diritto ecclesiastico*, n. 1/2001, pag. 286.

suggerite dal Garante stesso: *«in alcuni casi, ad esempio, potrà ritenersi praticabile, ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi, mentre, in altri, può essere più idoneo inserire o allegare la richiesta di rettifica degli atti in questione».*

Inoltre, proprio per garantire il diritto alla riservatezza, *«una volta preso atto della volontà dell'interessato di abbandonare una determinata comunità, ne discende l'impossibilità di continuare a considerare la persona in questione come ancora appartenente al gruppo, all'associazione o, nel caso specifico, alla confessione religiosa».* Una tale considerazione rende impossibile continuare a considerare la persona fra gli aderenti alla confessione religiosa e, di conseguenza, in eventuali attività (anche statistiche) che dovessero compiersi successivamente alla manifestazione di volontà dell'individuo, si dovrà tenere conto della richiesta di non essere più considerato cattolico.

«In conclusione, il registro di battesimo, in riferimento a una persona che si professi atea, non contiene dati trattati illecitamente, né notizie inesatte o incomplete, documentando il registro un fatto correttamente rappresentato, da considerare nella sua singolarità e cioè come rappresentazione di un evento (il battesimo) realmente avvenuto».

Il diritto di opposizione per motivi legittimi (art. 13, comma I, lettera d) potrebbe essere semmai esercitato nei riguardi di specifiche, ulteriori, utilizzazioni dei dati relativi all'appartenenza religiosa dalle quali l'opponente ritenga di ricevere pregiudizio, tenendo peraltro presenti le regole interne e le idonee garanzie che talune confessioni religiose determinano al proprio interno in relazione ai trattamenti effettuati (art. 5 del D lgs 11 maggio 1999, n. 135, vedi paragrafo 3 di questo capitolo).

Il Garante conclude il suo pronunciamento disponendo che resta *«impregiudicato il diritto del ricorrente di far integrare a sua richiesta la complessiva documentazione che lo riguarda, anche senza che sia necessaria una specifica indicazione delle relative ragioni che sono alla base di tale istanza»*⁶³.

Analizzando nella sua completezza tutta la vicenda, si comprende che, nonostante il rigetto del ricorso da parte del Garante per la

⁶³ Esame del ricorso presentato al Garante per ottenere la cancellazione dei dati personali dai registri dei battezzati, 9 settembre 1999.

protezione dei dati personali, emergono molti elementi interessanti: si afferma che i dati riguardanti il battesimo non possono essere cancellati e che non sono dati inesatti, incompleti o non aggiornati ma allo stesso tempo si obbliga la Chiesa Cattolica a soddisfare il diritto degli interessati a vedere correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, attraverso modalità quale l'annotazione della volontà di non volere far più parte della confessione cattolica a margine della registrazione del battesimo.

In altre parole, il battesimo non si può cancellare, in quanto fatto realmente avvenuto e riguardante, oltre al battezzato, anche la Chiesa stessa, ma ciò non toglie che l'interessato possa far integrare la sua "posizione" nel registro dei battezzati senza avere l'obbligo di motivare questa richiesta⁶⁴.

Dunque, anche se ci troviamo di fronte a un pronunciamento "sfavorevole" al ricorrente, le conquiste per gli atei e per l'UAAR non sono di poco conto, in particolar modo facendo riferimento alle evasive, superficiali e poco numerose risposte ottenute dai parroci prima del 9 settembre 1999.

Ciò è confermato dal tempestivo decreto generale emesso dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) sull'argomento, di cui si parlerà più approfonditamente nel capitolo 5, paragrafo 4.

Tuttavia la vicenda non si conclude qui perché il ricorrente, non pienamente soddisfatto dell'esito della questione, decide di fare opposizione rivolgendosi alla magistratura ordinaria ai sensi dell'art. 29, comma VI della L. 675/96 e il 29 maggio 2000 il tribunale di Padova emette il decreto n. 3722. In questa sede il ricorrente, chiede, come nel ricorso al Garante, la cancellazione della registrazione del suo battesimo dai registri parrocchiali e ora, in via subordinata, la riduzione in forma anonima dei dati ai sensi dell'art. 13, comma I, lettera c), numero 2.

Il decreto conferma l'impostazione delineata dal Garante, rigettando il ricorso e ritenendo, in conclusione, che la registrazione del battesimo nei libri parrocchiali svolge una funzione interna all'ordinamento della Chiesa, senza assumere rilevanza nell'ambito dello Stato. Infatti questo

⁶⁴ Così anche Nicola Colaianni in «Libertà religiosa e società dell'informazione» da *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Il Mulino, n. 1/1999, pag. 225.

decreto, pur non ribaltando il parere del Garante del 9 settembre 1999, inserisce un ulteriore importante elemento, rispondendo a un problema che il Garante aveva già posto, ma senza risolverlo: il fatto che i registri dei battezzati rientrano fra i registri ufficiali della Chiesa cattolica e, quindi, di un ordinamento “indipendente e sovrano” rispetto a quello dello Stato italiano (art. 7 Cost.).

Il decreto afferma: *«È indiscutibile che l'amministrazione dei sacramenti concerne l'attività più squisitamente religiosa della Chiesa cattolica e attiene alla sua specifica missione spirituale e che la relativa disciplina fa parte dell'ordinamento istituzionale della Chiesa medesima. Si tratta, in altri termini, di attività che rientrano nell'ordine proprio della Chiesa, ossia in quell'ordine che lo Stato italiano riconosce come “indipendente e sovrano” (art. 7 della Costituzione): riconoscimento, questo, che implica anzitutto la scelta dello Stato di non interferire con lo svolgimento di tali attività, le quali di conseguenza non possono formare oggetto di sindacato da parte degli organi, sia amministrativi che giudiziari, dello Stato. **Questo principio vale, peraltro, nei limiti in cui gli atti dell'autorità ecclesiastica mantengano, anche per lo Stato, una rilevanza meramente interna a quell'ordinamento e non vengano a incidere su interessi, alla cui tutela lo Stato non può rinunciare:** fra questi, in primo luogo, quei fondamentali diritti della persona che sono considerati inviolabili dall'ordinamento statale. **Poiché nella materia, di cui ci occupiamo, non esiste alcuna regolamentazione pattizia fra Stato e Chiesa in ordine alle specifiche sfere di competenza, la loro delimitazione spetta in definitiva agli organi dello Stato preposti alla vigilanza e al “giudizio” nella suddetta materia (Garante e autorità giudiziaria): lo Stato, infatti, si riserva il potere di verificare se sussistano i presupposti per escludere il proprio intervento con riguardo agli atti dell'autorità ecclesiastica. È pertanto legittimo l'esercizio, da parte del Garante, della sua funzione di accertamento e controllo, al fine anzitutto di valutare se la fattispecie in esame sia (o meno) irrilevante per l'ordinamento statale, in quanto rientrante nell'esclusivo ambito propriamente confessionale»**⁶⁵.*

Il principio affermato in questo passo del decreto è molto importante perché fa cadere l'obiezione (e la conseguente eccezione di difetto di giurisdizione) secondo la quale lo Stato italiano non potrebbe intervenire nella materia dello sbattezzo (e dunque il parere del

⁶⁵ Decreto n. 3722 del 29 maggio 2000, Tribunale Civile di Padova, Sez. I (corsivi dell'autore)

Garante sarebbe illegittimo e avremmo un difetto di giurisdizione per quanto riguarda il Tribunale di Padova) in quanto parte di un ordinamento “indipendente e sovrano”, come previsto dall’art. 7 della Costituzione. Il decreto ammette che il battesimo fa parte della “missione spirituale” della Chiesa e che la relativa disciplina spetta al suo ordinamento. Questo principio vale per tutte le attività “interne” alla Chiesa, fino a quando non vengano a incidere su interessi alla cui tutela lo Stato non può rinunciare. Poiché nella materia della privacy non esiste nessuna regolamentazione pattizia fra Stato e Chiesa, è compito dello Stato e dei suoi organi verificare se sussistano i presupposti per escludere il proprio intervento con riguardo agli atti dell’autorità ecclesiastica; e visto che in questo caso i presupposti non ci sono, l’esercizio, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, della sua funzione di accertamento e di controllo, è perfettamente legittima⁶⁶. In effetti, il Tribunale di Padova appare drastico nell’esclusione di ogni possibile coinvolgimento di diritti inviolabili della persona e, di conseguenza, di applicazione della legge sulla privacy sostenendo che i dati riguardanti il battesimo svolgono «una funzione esclusivamente interna all’ordinamento della Chiesa cattolica, senza assumere rilevanza nell’ambito proprio dello Stato». Ed è questo che scoraggia il riferimento a qualsivoglia interesse capace di legittimare pretese anche distinte dalla cancellazione, ma comunque fondate sull’art. 13 della L. 675/96⁶⁷. Tuttavia tutte le richieste di rettifica del dato pervenute alle parrocchie dopo il provvedimento del Garante contenevano espliciti riferimenti alla L. 675/96 e all’art. 13, comma I; e inoltre, in caso di richieste non accettate dai parroci, sono stati effettuati dei ricorsi al Garante ex art. 29 e sono stati vinti: i parroci sono stati obbligati a rettificare i dati.

Quindi, in definitiva, il Garante, continuando ad accogliere i ricorsi (vedi capitolo 4, paragrafo 4), fa giurisprudenza a dispetto

⁶⁶ Diversamente Berlingò in «Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di “tutela” dei registri di battesimo», in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Il Mulino, n. 1/2000, pp. 315-316, 322 e 328, dove si afferma che «il giudice civile non può non dichiarare il proprio difetto di giurisdizione» nel caso in cui, come nella fattispecie in esame al Tribunale di Padova, «gli effetti del trattamento siano destinati a esaurirsi nell’ambito della comunità confessionale», ammettendo che però il difetto di giurisdizione non sarebbe un difetto assoluto ma relativo, nel senso (e qui concorda con il Tribunale di Padova) che lo Stato si riserva di esercitare un controllo sul verificarsi dei presupposti della sua autolimitazione di giurisdizione.

⁶⁷ Busnelli e Navaretta, «Battesimo e nuova identità atea: la legge n. 675/96 si confronta con la libertà religiosa», in *op. cit.*, n. 3/2000, pp. 866-867.

dell'interpretazione del Tribunale di non applicazione della L. 675/96 al caso in specie e ne conferma, nei fatti, l'applicabilità.

Dunque, oggi, con questa situazione giuridica così delineata, chi è stato battezzato e non si riconosce più nella religione cattolica, può richiedere che nel registro dei battezzati dove compaiono i suoi dati sia annotata la sua volontà di non volere più far parte della Chiesa e che i suoi dati non siano più utilizzati per attività statistiche o di altro tipo. Questa tutela, che il cittadino ha nelle mani grazie alla L. 675/96, ha preso il nome di "sbattezzo".

5 LO SBATTEZZO

5.1 Modifica o cancellazione dei dati?

Nel capitolo precedente è stato chiarito che l'intento del ricorrente al Garante per la protezione dei dati personali (e poi al giudice ordinario, il Tribunale di Padova) era quello di ottenere la cancellazione del battesimo dal registro parrocchiale. Questa richiesta è stata respinta per tutta una serie di motivi che sono stati debitamente analizzati.

Oggi quindi ricorrere allo "sbattezzo" non significa vedere cancellato dal registro dei battezzati il proprio nome, ma far annotare, a fianco della registrazione del proprio battesimo, la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa Cattolica. Anche il Decreto CEI del 20 ottobre 1999 (che verrà analizzato nel paragrafo 4) riconosce per la prima volta il diritto di chiedere la correzione dei dati errati e non aggiornati (art. 2, § 6), così come quello all'iscrizione nei registri di annotazioni o integrazioni congruenti (art. 2, § 7).

Il fatto di essere considerati aderenti alla Chiesa Cattolica, sulla base del battesimo, può risultare indifferente a una parte di non credenti o di adepti di altre religioni; ma per altri può invece essere motivo di prevaricazione, di violazione del proprio diritto all'identità personale. È chiaro che, dunque, spetta alla sensibilità di ognuno usufruire o meno di questi nuovi strumenti di tutela offerti dalla L. 675/96 e riconosciuti dalla giurisprudenza.

La conquista è comunque rilevante e significativa, vista la novità della questione e, soprattutto, perché va a incidere in qualche modo in una sfera che è sempre stata esclusivo "territorio" della Chiesa, e che oggi, invece, vede il dilatarsi della frontiera dell'applicabilità del diritto dello Stato, a garanzia dei diritti dei cittadini.

5.2 La procedura per vedere corretti propri dati nei registri dei battezzati ai sensi della L. 675/96.

Sulla base di quanto fin qui esposto è chiaro che chi intende sbattezzarsi può formulare autonomamente la richiesta di rettifica del registro dei battezzati nel quale è inserito il suo nome.

A fronte di ciò, l'UAAR, l'associazione che ha promosso questa campagna, ha iniziato a distribuire, ai propri associati e agli interessati, delle lettere pro-forma che hanno per oggetto un'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996. Queste lettere devono essere spedite al parroco della parrocchia in cui è avvenuto il battesimo.

Nella lettera, che si consiglia di spedire con una raccomandata A/R, allegando una fotocopia del documento di identità, si richiede la rettifica del dato contenuto nel registro dei battezzati e si riconosce la inequivocabile volontà di non essere più considerato cattolico e aderente alla confessione religiosa denominata "Chiesa cattolica apostolica romana", senza apporre nessuna ulteriore motivazione alla ragione dell'atto⁶⁸.

Inoltre si richiede che dell'avvenuta annotazione sia data conferma via posta, con una lettera debitamente sottoscritta. Infine si segnala che in caso di mancato o inidoneo riscontro dell'istanza in questione entro 5 giorni, il richiedente si riserva la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria o di presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali (ai sensi dell'art. 29 della L. 675/96). Questo "avvertimento" è stato inserito perché, probabilmente, molti parroci non si rendevano conto di essere di fronte a una richiesta più che seria, oltre che perfettamente legittima (anche ai sensi del Decreto CEI del 20/10/1999), e la prendevano molto sul "folcloristico".

La lettera richiama la legge sulla privacy, il pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali datato 9/9/1999 e il Decreto del Tribunale di Padova del 29/5/2000.

Una lettera del tutto analoga viene spedita al Vescovo, quando il battezzato non ricorda o non è a conoscenza dell'esatta parrocchia dove è stato battezzato, ma è riuscito a rintracciare soltanto la diocesi⁶⁹.

Riguardo dunque allo sbattezzo in particolare, il comunicato finale sui lavori della cinquantesima assemblea della Conferenza Episcopale Italiana (svoltasi nel novembre 2002), che viene dopo il decreto generale CEI sull'argomento (vedi par. 4 di questo capitolo), sostanzialmente conferma questo modo di operare perché vi si afferma:

⁶⁸ In questo concetto si potrebbe ravvisare la motivazione, richiesta dall'art. 13, comma I, lettera c), numero 3 della L. 675/96, che sta alla base della richiesta di "integrazione". È bene però ricordare che la lettera pro-forma parla esplicitamente di "rettificazione".

⁶⁹ Entrambe le lettere sono disponibili sul sito www.uaar.it

«in seguito a diverse richieste di chiarimenti e indicazioni circa la procedura da adottare nel caso che un fedele chieda di essere cancellato dal registro dei battezzati, sono stati esposti ai vescovi alcuni orientamenti che tengono conto delle Disposizioni per la tutela al diritto della buona fama e alla riservatezza (decreto generale del 30 ottobre 1999) nel rispetto delle convinzioni religiose, che rientrano tra i dati cosiddetti “sensibili”. La procedura prevede che all’istanza del richiedente, inoltrata al parroco della parrocchia dove è stato celebrato il battesimo, debba seguire la comunicazione all’interessato dell’avvenuta annotazione sul registro della volontà di non far più parte della Chiesa cattolica (e non, quindi, della cancellazione dell’atto di battesimo). Non si tratta pertanto di annullare il fatto del battesimo, che resta indelebile. L’annotazione richiede una previa autorizzazione dell’Ordinario del luogo⁷⁰. Tale annotazione, ovviamente, comporta per il richiedente una reale esclusione dalla vita sacramentale della Chiesa».

Questa procedura ha dato i suoi frutti e ha funzionato: sono centinaia le persone che hanno contattato l’UAAR per avere i moduli⁷¹, e che sono riusciti a ottenere lo sbattezzo vedendosi recapitare la lettera in cui si certificava l’avvenuta annotazione. Senza contare tutti coloro che sono ricorsi allo sbattezzo per altre vie, perché ad esempio ne hanno letto notizia sui giornali e hanno scritto una lettera per loro conto o hanno usufruito della lettera pro-forma dell’UAAR senza poi comunicare il risultato dell’operazione all’associazione. Fare una stima esatta è impossibile, la potrebbe fare esclusivamente la Chiesa Cattolica.

5.3 I ricorsi al Garante nel caso di rifiuto da parte dei parroci e delle curie di adempiere la modifica dei registri.

Nonostante una situazione pervenuta a una sufficiente determinatezza, non sono mancati, dopo il pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali, dopo il decreto generale della CEI (analizzato nel prossimo paragrafo) e il decreto del Tribunale di

⁷⁰ La previsione dell’autorizzazione dell’Ordinario diocesano per l’annotazione nel registro dei battezzati, di fatto vanifica il termine dei 5 giorni previsto dalla legge (art. 29, comma II, L. 675/96), per ovvie ragioni logistiche e di tempi obbligati. Il richiedente avrebbe tutti i diritti di fare ricorso al Garante il sesto giorno, ma finora l’UAAR ha consigliato di aspettare almeno un mese prima di presentare il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.

⁷¹ L’UAAR ha stimato in circa 200 persone soltanto quelli che hanno avuto problemi con le procedure di sbattezzo e che si sono rivolti all’associazione per chiarimenti e assistenza.

Padova, casi in cui i parroci si sono rifiutati di apporre la annotazione a margine della registrazione del battesimo.

In altre parole, la stessa lettera pro-forma spedita a diversi parroci ha dato esiti differenti: nella grande maggioranza dei casi i sacerdoti hanno adempiuto all'operazione, in altri si sono rifiutati, adducendo le più diverse ragioni.

A fronte di questi dinieghi illegittimi, l'UAAR ha proceduto a realizzare una ulteriore lettera pro-forma, che in questo caso ha per oggetto il ricorso all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 29 della L. 675/96. In questa lettera il ricorrente afferma di aver fatto richiesta dell'annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa Cattolica e che dell'avvenuta annotazione fosse data conferma per lettera, debitamente sottoscritta. Sostiene di non aver ricevuto risposta (o di averne ricevuta una inidonea a soddisfare il suo diritto) e conseguentemente presenta ricorso, chiedendo anche il rimborso delle spese sostenute.

I ricorsi effettuati hanno avuto successo: il Garante, dopo avere consultato la documentazione allegata al ricorso, intima a questi parroci che rifiutano di compiere l'operazione di provvedervi.

Singolare un caso che ha anche avuto molto eco su periodici e quotidiani (*la Repubblica* ha perfino dedicato un ampio articolo che iniziava in prima pagina): l'aspirante sbattezzato, associato UAAR, aveva fatto regolare richiesta attraverso la lettera pro-forma; non vedendosi recapitare nessuna risposta, ha fatto ricorso al Garante che ha invitato il parroco a soddisfare la richiesta del ricorrente. A questo punto il parroco spedisce una lettera al ricorrente scrivendo che *«il registro certifica il fatto storico dell'avvenuto battesimo e la sua tenuta è obbligatoria. Non credo di essere autorizzato, secondo il "codex iuris canonici", a effettuare l'annotazione da Lei richiesta. Può comunque ricorrere all'Ordinario diocesano»*. Il socio UAAR ovviamente non riconosce le autorità canoniche e, dunque, vi è un nuovo intervento del Garante che assicura che la richiesta è fondata (e cita il proprio provvedimento del 9/9/1999 e il decreto del Tribunale di Padova), ordinando al parroco di apporre entro una certa data l'annotazione richiesta nel registro dei battesimi. A seguito di ciò la Diocesi di Treviso scrive una lettera al ricorrente in cui annuncia l'avvenuta annotazione.

Tuttavia, il parroco, probabilmente non soddisfatto di come si era conclusa la questione, presenta un ricorso contro il Garante al Tribunale di Venezia. Il giorno in cui si riunisce il tribunale, però, né il parroco né i suoi avvocati si presentano e l'autorità giudiziaria dispone per non luogo a provvedere. Il parroco dichiarerà ai giornali che lui voleva procedere, ma aveva nel frattempo ricevuto comunicazione dalla Curia in cui si affermava che l'annotazione si poteva e si doveva fare, cosicché non si è presentato davanti al Tribunale⁷².

L'esistenza dei ricorsi proposti al Garante e vinti dai ricorrenti, non fanno altro che confermare che il quadro giuridico che si è andato a delineare è tutt'altro che incerto e, soprattutto, è confermata la legittimità dell'intervento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia.

5.4 Il ruolo e i provvedimenti della CEI (Conferenza Episcopale Italiana).

Si è visto che nell'ordinamento dello Stato il trattamento dei dati personali è stato regolamentato dalla legge n. 675 del 1996. Analogamente, la Chiesa Cattolica in Italia, al fine di attuare più specificatamente nell'ambito del trattamento dei dati personali il diritto del fedele alla buona fama e alla riservatezza, riconosciuto in via generale dal canone 220 del Codice di Diritto Canonico e per attuare le «*idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati*» previste dall'art. 22, comma I-bis⁷³, ha provveduto all'emanazione del decreto generale della CEI n. 1285, promulgato in data 20 ottobre 1999⁷⁴.

Si tratta di una normativa che regola «*l'acquisizione, la conservazione e utilizzazione*» dei dati personali nel diritto particolare della Chiesa in Italia e mira a tutelare «*i fedeli, gli enti ecclesiastici, le*

⁷² Informazioni tratte da *la Repubblica* del 13 luglio 2003 e dal *Gazzettino di Venezia*.

⁷³ D. Milani in «Trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislative e interventi giurisprudenziali» in *Il diritto ecclesiastico*, n. 1/2001, a pag. 279 afferma che «*La genesi storica del decreto permette di collocarlo in una fase cronologica antecedente all'approvazione del D. lgs. n. 135/1999; non è, quindi, possibile configurarlo quale attuazione dell'inciso finale del primo comma dell'art. 5 dello stesso, anche se il legame logico tra le due disposizioni è innegabile*». Infatti, già la XLV Assemblea Generale straordinaria dei Vescovi italiani, svoltasi a Collevalezza dal 9 al 12 novembre 1998, aveva richiesto alla S. Sede il mandato speciale per l'emanazione di un decreto generale diretto a disciplinare la tutela dei dati personali.

⁷⁴ Per maggiori informazioni riguardo ai Decreti della Conferenza Episcopale vedi art. 8 dello Statuto CEI e il canone 455 del *Codice di diritto canonico*.

aggregazioni ecclesiali, nonché le persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti» (art. 1, decreto CEI n. 1285 del 1999)⁷⁵.

Come accennato, il diritto alla buona fama e intimità, come diritto alla dignità, al decoro personale e alla riservatezza, ha avuto un formale riconoscimento, all'interno dell'ordinamento della Chiesa Cattolica, nel can. 220 del codice canonico del 1983. Ma tale disposizione non prevede una tutela in termini assoluti di tali diritti, ma una tutela che ne reprime le lesioni illegittime.

Inoltre l'ordinamento canonico prevede la tenuta di registri e di libri per la raccolta dei dati relativi ai fedeli: il canone 535 dispone, per esempio, che in ogni parrocchia vi siano i libri parrocchiali attestanti la celebrazione dei sacramenti.

Riprendendo e sviluppando anche queste disposizioni del codice canonico, si innesta il decreto CEI n. 1285 del 1999.

Questo decreto, intitolato *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, distingue tra la disciplina dei registri da una parte e quella degli elenchi e schedari dall'altra. Registro è, secondo quanto precisato all'art. 2 del decreto CEI, «*il volume nel quale sono annotati, in successione cronologica e con indici, l'avvenuta celebrazione dei sacramenti o altri fatti concernenti l'appartenenza o la partecipazione ecclesiale*». Elenchi e schedari sono, invece, a norma dell'art. 4 «*gli strumenti ordinari di raccolta e di gestione di dati necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, strumentali e promozionali dei soggetti appartenenti all'ordinamento canonico*». Nel primo caso i dati personali riguardano lo *status* canonico delle persone o attestano la qualità della loro appartenenza, nel secondo sono più semplicemente connessi con le attività svolte dagli organismi in cui si articola la struttura della Chiesa.

Alla luce di ciò, il libro dei battesimi va soggetto, secondo la normativa CEI, al regime previsto per i registri, disciplinato dall'art. 2.

Per portare alcuni esempi, all'art. 2, § 6, è previsto, per la prima volta, il diritto di chiedere la correzione dei dati errati o non aggiornati contenuti nei registri e al § 7 dello stesso articolo è riconosciuto il

⁷⁵ R. Terranova, «Buona fama e riservatezza. Il trattamento dei dati personali tra diritto canonico e diritto dello Stato» in *op. cit.*, n. 1/2001, pag. 301.

diritto all'iscrizione nei registri di annotazioni o integrazioni congruenti.

Questa disciplina denota immediatamente che l'impianto normativo del decreto è mutuato dalla L. 675/96, la c.d. "legge sulla privacy": è evidente il parallelismo con i diritti dell'interessato garantiti dall'art. 13 della suddetta legge. La CEI, nella formulazione di questo decreto generale, ha tenuto conto dell'esistenza, nell'ordinamento giuridico italiano, di una normativa concernente il trattamento dei dati personali, delle modifiche subite da questa legge e anche dei pronunciamenti del Garante (nel caso che qui interessa del pronunciamento datato 9 settembre 1999, vedi cap. 4 par. 4).

In particolare occorre sottolineare che il § 7 dell'art. 2 del decreto CEI precisa che *«l'annotazione fatta a margine dell'atto ne costituisce parte integrante»*. A questa tecnica dell'annotazione il decreto fa ancora ricorso per fronteggiare le richieste di cancellazione dei dati relativi all'avvenuta celebrazione dei sacramenti o attinenti allo stato delle persone (tra le quali la richiesta iniziale del ricorrente che chiedeva lo sbattezzo come cancellazione del dato dal registro)⁷⁶.

Il decreto CEI, accogliendo le annotazioni a margine, come suggerito dal pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali, all'art. 2, § 9 sancisce che *«la richiesta di cancellazione di dati dai registri è inammissibile se concerne dati relativi all'avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone. Tale richiesta deve essere annotata nel registro, e obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare i dati relativi se non con l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano»*. La cancellazione del dato è invece ammissibile per quanto riguarda i dati riconducibili a "non sacramentali" (es. dati che servono per la promozione di pellegrinaggi).

5.5 Le conseguenze dello sbattezzo.

Quest'iniziativa giuridica cui l'UAAR ha dato vita e che ha seguito passo per passo con parecchie energie è stata fatta, ovviamente, per raggiungere il risultato di non essere più considerati cattolici.

⁷⁶ D. Milani in «Trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislative e interventi giurisprudenziali» in *op. cit.*, n. 1/2001, pag. 282.

Questo palese rinnegamento della religione cattolica ha ovviamente conseguenze sia esterne che interne all'ordinamento della Chiesa Cattolica.

Per quanto riguarda le conseguenze esterne è di aiuto ricordare il pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali datato 9 settembre 1999, che sostiene *«una volta preso atto della volontà dell'interessato di abbandonare una determinata comunità, ne discende **l'impossibilità di continuare a considerare la persona in questione come ancora appartenente al gruppo, all'associazione o, nel caso specifico, alla confessione religiosa.** Tale considerazione impedisce, ad esempio, per eventuali attività (anche statistiche) che dovessero compiersi successivamente a detta manifestazione di volontà, di continuare a considerare la persona fra gli aderenti alla comunità».*

Il decreto generale CEI n. 1285 dell'ottobre 1999 afferma, parlando di operazioni quali lo sbattezzo che *«l'annotazione fatta a margine dell'atto ne costituisce parte integrante»* (art. 2, § 7) e che la richiesta di sbattezzo *«deve essere annotata nel registro, **e obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare i dati relativi se non con l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano».***

Ecco che la persona che compie quest'atto non potrà più essere considerata cattolica e conteggiata come tale. Se con il battesimo si diventa parte della Chiesa Cattolica e della religione cattolica (secondo il catechismo), con lo sbattezzo non se ne fa più parte, almeno per quanto riguarda l'ordinamento statale e i diritti civili del cittadino. In questo ambito chiaramente non rilevano i discorsi riguardanti i sacramenti, il peccato originale o la salvezza eterna, che sono propri dell'ordinamento canonico. Qui rilevano le eventuali attività (anche statistiche) che dovessero compiersi successivamente all'annotazione della volontà di non essere più considerato cattolico proprio perché, come afferma limpidamente il Garante, è impossibile, dopo tale manifestazione di volontà, *«continuare a considerare la persona fra gli aderenti alla comunità».*

Per quel che concerne le conseguenze interne all'ordinamento della Chiesa, normalmente queste poco importano a colui che ricorre allo sbattezzo; ciononostante è utile ed interessante analizzarle.

Il sacramento del battesimo conferisce, secondo il can. 849 e il Catechismo della Chiesa cattolica § 1272, uno stato personale indelebile.

Il battesimo è condizione necessaria per vedersi impartire tutti gli altri sacramenti: la cresima (can. 889), l'eucaristia (can. 912), la penitenza (can. 987), l'unzione degli infermi (can. 1004) e il matrimonio (can. 1117)⁷⁷.

Di conseguenza le conseguenze di ordine canonico sono ovvie: l'esclusione dai sacramenti; l'esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione; la necessità della licenza dell'Ordinario per l'ammissione al matrimonio canonico; la privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di ripensamento da parte dell'interessato⁷⁸.

Questo quadro è confermato anche dal comunicato finale sui lavori della cinquantesima assemblea della Conferenza Episcopale Italiana: *«tale annotazione, ovviamente, comporta per il richiedente una reale esclusione dalla vita sacramentale della Chiesa»*.

Per concludere, c'è da dire che nella prassi, questi "avvertimenti" circa le conseguenze di ordine canonico in cui si incorre con lo sbattezzo, sono segnalati anche nella lettera di comunicazione all'interessato, spedita dalla Curia o dal parroco, dell'avvenuta annotazione sul registro della volontà di non far più parte della Chiesa Cattolica.

⁷⁷ Lo ricorda anche Berlingò in «Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di "tutela" dei registri di battesimo», in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1/2000, pp. 323-324.

⁷⁸ Eduardo Davino, «La cancellazione dal registro dei battezzati. Privacy e sbattezzo» in *Vita Pastorale*, febbraio 2003, pag. 27.

6 PROBLEMATICHE ANCORA APERTE

6.1 Cenni sulla situazione all'estero.

Le motivazioni che sono alla base dello sbattezzo non sono naturalmente un' esclusiva italiana.

In mancanza d'una reale possibilità di scelta tra i riti cristiani e momenti alternativi di raccolta della comunità intorno ai grandi momenti della vita (nascita, adolescenza, unione, morte), i primi continuano a essere abbondantemente praticati in tutti i Paesi europei. È evidente che i motivi non sono esclusivamente da ricercare nella fede, ma anche nella volontà di seguire una tradizione consolidata, d'accontentare una famiglia rimasta sensibile ai valori religiosi o, ancora, nella ricerca di un pretesto "ufficiale" per organizzare una festa. L'esigenza di molti non-credenti è quella di avere la possibilità di dar luogo a "cerimonie" ufficiali senza dover chiedere in prestito rituali che non sentono propri. Coloro che, ad esempio, propongono di introdurre il battesimo civile, sono molto lontani dal voler scimmiettare i riti cristiani esistenti; hanno invece l'intenzione di dare una equa possibilità di scelta ai cittadini.

Le campagne a favore dello sbattezzo furono lanciate in Belgio, dove l'associazione "Alternative Libertaire" lanciò a Bruxelles lo slogan (in perfetto stile post-sessantottino) «*sbattezzarsi è bello*». Anche in altri Paesi, specialmente nei Paesi europei, sono state avanzate richieste di cancellazione dal registro dei battezzati da parte di cittadini o di associazioni che hanno promosso iniziative in questa direzione.

In Francia, esiste un "battesimo civile" (riservato, tranne rare eccezioni, ai francesi domiciliati in Francia), che fu instaurato dopo la Rivoluzione del 1789. D'ispirazione roussoviana, presuppone che l'uomo nasca naturalmente buono e, in nessun caso, macchiato da un preteso peccato originale. In certe comunità è molto più frequente del battesimo religioso. Al di fuori di ogni simbolismo sacro, il battesimo civile francese ha la funzione di segnare l'ingresso nella comunità ed è l'occasione per rallegrarsi per la nascita di un nuovo membro.

La "cerimonia" si tiene in Comune, davanti al Sindaco che, dopo aver illustrato le origini rivoluzionarie del battesimo repubblicano, dà

lettura dell'atto nel quale si determina il nome del neonato e si individuano il padrino e la madrina che, assieme ai genitori, s'impegnano a educare il bambino «*al di fuori di tutti i pregiudizi d'ordine sociale e filosofico e nel culto della ragione, dell'onore, della solidarietà e della difesa degli interessi del popolo francese*». Ma la scelta dei genitori non impegna l'avvenire del bambino per una strada o una religione ch'egli non ha scelto: sarà libero di decidere al momento opportuno. Alla luce di ciò, è chiaro che sono ben diversi i presupposti e gli obiettivi rispetto al battesimo cristiano.

Riguardo invece allo sbattezzo, in Francia il termine DÉBAPTISATION (sbattesimo) è un neologismo ormai introdottosi nel linguaggio legal-amministrativo. È da alcuni anni che è in atto un'ampia campagna per la radiazione dai registri parrocchiali. Circoli e associazioni antireligiose come "L'Union Rationaliste" e "Vivre au présent" rendono disponibili dei moduli da spedire al parroco della parrocchia in cui si è stati battezzati invitandolo a cancellare i propri dati dal registro sulla base di «*convinzioni filosofiche ormai diverse*».

Chi ha il compito di vigilare in materia non è un garante per la privacy, che non esiste in Francia, bensì una commissione pubblica che esiste oramai da diversi anni e che da tempo ha stabilito la reversibilità del battesimo. I parroci e gli enti ecclesiastici devono ottemperare alle richieste di cancellazione, pena ricorsi ed eventuali ammende, ed è loro dovere fornire le prove riguardo alla operazione compiuta sui registri. Infatti vi sono stati alcuni casi finiti in Tribunale perché erano state apposte delle annotazioni che non soddisfacevano la richiesta dello sbattezzando⁷⁹.

La gerarchia cattolica non invoca più – salvo eccezioni – il diritto canonico. Ma non si può dire apprezzi l'obbligo di conformarsi alla normativa statale in materia. In Francia comunque la reversibilità del battesimo ha ovviamente effetti civili; in termini canonici equivale a un'apostasia⁸⁰, infatti «*coloro che respingono la Chiesa e la sua fede devono rifiutare anche i suoi sacramenti (battesimo, confermazione, matrimonio, assoluzione, estrema unzione) e la sepoltura ecclesiastica. Essi resteranno*

⁷⁹ Vi si poteva leggere, ad esempio: «*Madame "X" pare attualmente in disaccordo con il battesimo amministrato*». I presuli di Carcassonne e Mende sfiorarono la condanna per due vicende simili. E soltanto una retromarcia all'ultimo momento la evitò.

⁸⁰ La questione francese ha avuto eco anche sulla stampa italiana: si veda, per esempio, *La Stampa*, venerdì 1° ottobre 1999, pagina 13.

ugualmente battezzati anche se il registro dei battesimi indicherà la loro uscita», ricordava il vescovo B. Genoud⁸¹.

In Svizzera non esiste un rito civile analogo al battesimo repubblicano francese. Il bisogno di nuovi riti ha però fatto nascere una nuova “professione”: il consigliere in rituale. «*Non voglio cambiare i rituali, ma ne propongo nuove forme. I miei clienti sono stanchi del linguaggio ecclesiastico, troppo freddo e ripetitivo. Essi desiderano una lingua moderna che li tocchi*» spiegava B. König di Lucerna a un giornalista del *Temps*: “Individuare il rito” è la parola d’ordine e propone una raccolta di testi di diverse tradizioni, compresi i riti provenienti da antiche consuetudini. Chiaramente la Chiesa Cattolica si oppone a proposte simili⁸².

La situazione in Germania è stata accennata nel paragrafo 3 del secondo capitolo. Una legge del 1919 (confermata dal concordato del 1933) impone alle religioni di “contare” i propri membri sulla base delle imposte da essi versate in favore della confessione. Se non si vuole pagare questa imposta si deve fare una dichiarazione apposita con la quale si è automaticamente fuori dalla Chiesa. Il fatto è che con quest’atto il cittadino (che, per compierlo validamente, deve essere maggiorenne) non paga più le imposte suddette ma, allo stesso tempo, è considerato estraneo alla Chiesa cattolica anche ai fini canonici. In parole povere se si è battezzati (e lo si vuole rimanere) si è obbligati a pagare l’imposta alla propria chiesa.

Infatti la dichiarazione ufficiale di uscita dalla Chiesa, che viene fatta in appositi uffici (e in alcuni *länder* è perfino a pagamento) è, per la Chiesa cattolica, una vera e propria apostasia. Nei fatti, per la Chiesa Cattolica, il rifiuto di pagare equivale in sostanza a un disconoscimento della Chiesa stessa e della religione cattolica, e dunque a una vera apostasia, con tutte le conseguenze che l’ordinamento canonico vi riconduce.

Se si vuole restare cattolici a tutti gli effetti bisogna pagare.

⁸¹ *La Gruyère*, 11 aprile 2000.

⁸² «Un’alternativa al battesimo religioso» di Gillian Simpson, Fribourg (Svizzera). Traduzione dal francese di Baldo Conti, Circolo UAAR di Firenze. Tratto da *Le Libre Penseur*, periodico romando laico e indipendente, anno 27, giugno 2001, n. 109, edito in Svizzera. Fonte: sito web ufficiale dell’UAAR, www.uaar.it.

Quindi in Germania abbiamo uno sbattezzo formale e burocratico, che però si basa su presupposti sociali e normativi ben diversi da quello che esiste in Italia.

6.2 La situazione degli italiani all'estero.

L'art. 2 della L. 675/96 sostiene al comma I: «*la presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato*». Il criterio di applicabilità della legge è dunque territoriale: la normativa italiana di tutela della riservatezza si applica a chiunque esegua un trattamento di dati personali all'interno dei confini dello Stato italiano.

Ma esistono numerosi cittadini italiani o stranieri che risiedono all'estero ma che sono stati battezzati in Italia e, inoltre, ci sono casi di cittadini italiani che sono stati battezzati all'estero. Come deve applicarsi la normativa a questi casi non è tuttora chiaro, vista anche la limitatezza numerica delle persone che si trovano in questa situazione.

Per quanto riguarda gli individui battezzati in Italia, siano essi cittadini stranieri o italiani, ma residenti all'estero, non c'è dubbio che la L. 675/96 deve essere applicata perché i registri dei battezzati si trovano in Italia, custoditi nelle parrocchie, e il trattamento dei dati avviene nel territorio italiano: tutti elementi richiesti per l'applicabilità della legge dall'art. 2, comma I. Anch'essi dunque hanno diritto allo sbattezzo, identico nelle modalità a quello cui ha diritto un cittadino italiano residente in Italia. Il problema generalizzato di alcuni parroci che non sono solerti nel compiere le operazioni dovute sul registro o che ignorano le richieste, si ripercuote in maniera più gravosa su questi casi, visto che la distanza fisica impedisce contatti rapidi e diretti, specie con le Autorità giudiziarie italiane. A conferma di ciò, esistono alcune persone che si sono rivolte all'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti per avere assistenza in questo senso.

Per quel che concerne i cittadini italiani battezzati all'estero il problema è più complesso: anzitutto, l'art. 2 della legge sulla privacy sembra escluderne l'applicabilità perché il registro dei battesimi in questione si trova all'estero e il relativo trattamento dei dati anche. Inoltre, il decreto generale CEI n. 1285 dell'ottobre 1999 (vedi capitolo 5, paragrafo 4) che disciplina la tutela della buona fama e della riservatezza ha, come ambito di applicazione, il territorio italiano.

Anche la normativa interna all'ordinamento della Chiesa Cattolica, dunque, sembra escludere la possibilità per un italiano battezzato all'estero di ottenere uno sbattezzo in tutto e per tutto uguale a quello illustrato nei capitoli precedenti. Anche in questo caso alcune persone che si ritrovano in questa situazione si sono rivolte all'UAAR per chiedere come e dove formulare la richiesta di rettificazione. Il Garante per la protezione dei dati personali non si è ancora pronunciato in proposito.

Vi sono poi alcuni casi limite, come la persona cittadino italiano ma battezzato in Vaticano. Il Vaticano, come è noto, non fa parte del territorio dello Stato italiano, è uno Stato a sé. L'applicabilità dell'art. 2 e dunque dell'intera legge n. 675/96 sembra impossibile perché il trattamento dei dati non è effettuato sul territorio dello Stato italiano.

Resta il fatto che è una situazione molto particolare e che la Chiesa, con il già citato decreto generale CEI n. 1285, ha disciplinato la materia e ha riconosciuto il diritto al "fedele" di veder annotato sul registro dei battezzati la sua volontà di non voler far più parte della Chiesa Cattolica. A questo punto, sarebbe insensato che la Chiesa riconoscesse questo diritto nello Stato italiano e invece lo negasse all'interno del "suo" territorio.

Anche questa problematica comunque, allo stato delle cose, non è ancora stata delineata.

6.3 Altre problematiche.

Una volta delineatosi lo sfondo normativo su cui poggia le proprie fondamenta lo sbattezzo, emergono per forza di cose alcuni casi marginali, ma che hanno tutta una loro importanza per far comprendere quanto sia ampia e differenziata la casistica.

Alla fine del 2001 l'UAAR presentò un memoriale all'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali in cui elencava tutta una serie di difficoltà pratiche e problematiche che si erano presentate a soci e simpatizzanti che avevano proceduto alla richiesta di sbattezzo. Tra queste:

- **il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza:** ci sono stati alcuni casi in cui ragazzi giovani, ma maggiorenni, hanno fatto regolare richiesta di sbattezzo. I parroci, una volta ricevuta la lettera, hanno

contattato la famiglia per informarli al fine di far cadere la questione. I ragazzi, per non creare ulteriori problemi in una famiglia ostile a un atto del genere, hanno deciso di ritrattare la richiesta. È dunque qui configurabile una grave violazione del diritto alla riservatezza;

- **la richiesta che la domanda sia presentata personalmente:** di fronte alle richieste di sbattezzo alcuni parroci hanno risposto che non potevano procedere all'operazione di annotazione sul registro dei battezzati perché arriverebbero richieste false. Per questo motivo invitavano i richiedenti a presentarsi personalmente al vicariato. Ora, né la normativa né la prassi prevedono un comportamento del genere. È sufficiente pensare al caso del battezzato in Italia residente in Australia (vedi paragrafo precedente) che, per sbattezzarsi, debba presentarsi di persona a Roma, dove è stato battezzato in tenera età;
- **mancata conferma dell'avvenuta annotazione:** è uno dei problemi più diffusi. La L. 675/96 parla chiaro: l'interessato ha diritto a ottenere a cura del titolare e del responsabile, senza ritardo, *«l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza»*⁸³. Le operazioni di cui si parla sono appunto la cancellazione, l'aggiornamento, la rettificazione e la integrazione dei dati.
- vi sono numerosi casi in cui, nonostante l'esplicita richiesta formulata nella lettera pro-forma dell'UAAR, nonostante i successivi solleciti e nonostante addirittura alcune persone abbiano allegato i francobolli per la risposta (allegazione assolutamente non dovuta, peraltro), risulta impossibile ricevere la notifica dell'avvenuta annotazione sul registro dei battezzati;
- **richiesta di individuazione esatta della parrocchia, con restituzione della domanda:** vi sono persone che, per i motivi più vari, non ricordano con esattezza la parrocchia dove sono stati battezzati. In questi casi si scrive la lettera pro-forma non al parroco, ma al vescovo della diocesi in cui, presumibilmente, si è stati battezzati. Alcuni vescovi si sono dichiarati incapaci di individuare la parrocchia e si sono rifiutati di procedere alle annotazioni, restituendo perfino la lettera originale ai richiedenti. Il fatto di

⁸³ Art. 13, comma I, lettera c), n. 4.

detenere e trattare dati implica indubbiamente il fatto di avere le responsabilità correlate: sarebbe assurdo pensare che una persona non può sbattezzarsi solo perché non ricorda (o non sa) con esattezza la parrocchia ove è stata battezzata;

- **battesimo impartito senza il consenso dei genitori:** il Codice Canonico, al canone 868, stabilisce che *«il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori»*. Sembrano disposizioni fuori dal tempo ma esistono tutt'oggi casi di persone che hanno ricevuto questo tipo di battesimo. Una socia UAAR, per esempio, ricoverata per aborto terapeutico, ha avuto la sorpresa di essere informata che il feto era stato battezzato a sua insaputa. In questi casi lo sbattezzo appare più che un diritto un dovere, per riparare parzialmente una imposizione subita senza consenso, nemmeno dei genitori.
- **richiesta formulata da minorenni:** può un minorenne formulare la richiesta di sbattezzo (al limite, anche senza il consenso dei genitori)? Un eventuale minorenne, per la legge italiana, non potrebbe fare ricorso al Garante. Il Codice Canonico prevede *«§1. La persona che ha compiuto diciotto anni, è maggiorenne; sotto tale età, è minorenne. §2. Il minorenne, prima dei sette anni compiuti, viene detto bambino e lo si considera non responsabile dei suoi atti, compiuti però i sette anni, si presume che abbia l'uso di ragione»* (can. 97) e *«§1. La persona maggiorenne ha il pieno esercizio dei suoi diritti. §2. La persona minorenne nell'esercizio dei suoi diritti rimane sottoposta alla potestà dei genitori o dei tutori, eccetto per quelle cose nelle quali i minorenni sono esenti dalla loro potestà per legge divina o per diritto canonico; per ciò che attiene alla costituzione dei tutori e alla loro potestà, si osservino le disposizioni del diritto civile, a meno che non si disponga altro dal diritto canonico, o il Vescovo diocesano in casi determinati abbia per giusta causa stimato doversi provvedere con la nomina di un altro tutore»* (can. 98). Quindi, anche per la Chiesa pare impossibile che una richiesta di sbattezzo formulata da un minorenne possa essere ottemperata (questo appare inconciliabile, alla luce delle disposizioni canoniche richiamate, sul fatto che la conferma viene invece effettuata ai minorenni. Vedi anche nota 14 del capitolo 2). Il Garante non ha ancora dato risposta alla questione della richiesta formulata da minorenne.

- **trattamento delle richieste non conformi alla normativa:** sono, infine, numerosi i casi in cui le richieste di sbattezzo vengono trattate in modo non conforme alla normativa sulla privacy, spesso derivanti da una diffusa disinformazione sull'argomento. I parroci sostengono di non poter scrivere nulla sul registro dei battezzati oppure che soltanto il vescovo può compiere operazioni di qualunque tipo, rigettando le richieste. Resta il fatto che di fronte a questi comportamenti è ovviamente esperibile il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.

Queste e altre questioni sono state segnalate all'Autorità Garante che però preferisce pronunciarsi su casi concreti che vi si presentano davanti più che dare una risposta alle problematiche sollevate. Perciò, molti di questi problemi attendono ancor oggi una soluzione.

7 CONCLUSIONI

7.1 Un bilancio della situazione.

Nei fatti la religione cattolica è la religione più diffusa in Italia, nonostante non sia più qualificabile come “religione di Stato” dopo il concordato del 1984.

Per i motivi più vari, per tradizione, per non dispiacere alla famiglia, per non avere indesiderate discussioni con i conoscenti e, ovviamente, per fede, i genitori di oggi continuano a battezzare i propri figli anche se il fenomeno è in calo.

In un'epoca in cui c'è uno scambio culturale tra le varie parti del mondo e la cultura è accessibile ai più, è possibile, oggi in misura maggiore rispetto al passato, che gli uomini e le donne abbraccino, con il passare del tempo, religioni diverse dalla cattolica o concezioni del mondo che non possono essere qualificate come religiose.

Accanto a ciò vi è la diffusione d'una sensibilità maggiore verso i temi della riservatezza; diritti che ieri apparivano indifferenti alla maggior parte delle persone, oggi sono costituzionalmente garantiti. Quest'estensione di tutela nei confronti dei diritti della privacy e di garanzia della sfera privata del cittadino avviene in un'epoca in cui la diffusione di tecnologie e di comunicazioni minaccia più di prima questi diritti.

La somma di questi due fattori ha permesso di dare vita alla procedura che prende il nome di “sbattezzo”.

È chiaro che le motivazioni che sono alla base dello sbattezzo, e in parte anche dell'apostasia in generale, non sono certo nuove e non emergono con la normativa di tutela della privacy.

Atei e agnostici avevano sempre visto il battesimo in tenera età come una ingiusta imposizione cui ribellarsi, ma, fino a ora, non erano esistiti gli strumenti normativi per garantire una qualche tutela. La disciplina per la protezione dal trattamento dei dati personali non è altro che lo strumento con cui oggi si può ottenere la cancellazione degli effetti civili del battesimo.

La L. 675/96 definisce il “trattamento dei dati personali” e sotto questa definizione ricade senz’ombra di dubbio la redazione e la conservazione dei registri dei battezzati nelle parrocchie. In aggiunta, i dati in questione sono anche dei “dati sensibili”, che, data la loro peculiare importanza, devono essere oggetto d’una tutela più ampia. Ecco quindi che la L. 675/96 appare come lo strumento ideale per raggiungere l’obiettivo di una cancellazione dal registro.

Quest’obiettivo era perseguito da tempo perché gli effetti del battesimo non si limitano al diritto canonico come la cancellazione del peccato originale e la “propedeuticità” agli altri sacramenti. Se così fosse, allora sì che per atei, agnostici, buddisti, musulmani, etc... il battesimo rappresenterebbe null’altro che “due gocce d’acqua sulla fronte del neonato”. Il battesimo ha anche effetti esterni al diritto canonico, ad esempio l’uso statistico del dato: sarebbe da ingenui non ammettere che, in particolar modo in Italia, il numero dei cattolici in Italia è ampiamente sovrastimato ma resta un’arma politica molto utile e utilizzata.

Lo sbattezzo non si pone come scopo le conseguenze che un’apostasia ha nel diritto canonico, come l’esclusione dai sacramenti (anche se per un ateo o un agnostico possono essere considerate “conquiste”), ma l’eliminazione degli effetti civili: il fatto cioè di non essere più considerato appartenente alla Chiesa Cattolica.

È questo, in buona sostanza, il contenuto dell’atto, e lo strumento è la legge n. 675/96.

Se ai più può apparire una vanità o una goliardata ricorrere allo sbattezzo (se non una subdola rivalsea, sintomo di seri problemi di autostima), va ricordato che in gioco ci sono diritti di prim’ordine quali il diritto alla riservatezza e, in particolare, il diritto alla libertà di coscienza.

L’importanza della questione è confermata dal fatto che non solo in Italia, ma anche in altri Paesi come Francia e Germania, sono state fatte campagne per la cancellazione dal registro dei battezzati; segno che la sensibilità intorno a questi diritti è tutt’altro che rara.

Riguardo alla decisione del Garante per la protezione dei dati personali del settembre 1999 in cui rigetta la richiesta di cancellazione del dato, assicurando invero la annotazione nel registro, chi scrive ha

difficoltà a condividerla. Vero è, come afferma il Garante, che la registrazione del dato del battesimo riguarda anche la Chiesa perché si tratta d'un fatto che l'ha riguardata; ma ciò non giustifica l'impossibilità di vedere cancellato il proprio dato. E questo per due ragioni:

- per il fatto che ogni registrazione che abbia un riscontro veritiero nella realtà riguarda in qualche modo fatti realmente accaduti, ma ciò non è una ragione per impedire l'accoglibilità del ricorso perché altrimenti, sulla base di questo ragionamento, sarebbero possibili ben poche cancellazioni dai registri contenenti dati personali;
- l'art. 13, comma I, lettera c), n. 2 afferma che la cancellazione dei dati è anche possibile nei casi in cui «*non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati*». Incontestabile è il fatto che quei dati servono alla Chiesa per i suoi scopi interni quale la "propedeuticità" dei sacramenti: ad esempio, se venisse cancellato il battesimo dal registro, come si potrebbe sapere la presenza o meno di questo dato in futuro, ai fini di un matrimonio religioso. Tralasciando le modalità pratiche con cui si potrebbero conciliare le diverse esigenze (di cancellazione e di conservazione del dato), di fronte al diritto alla libertà di coscienza del richiedente quale interesse si deve far prevalere?

Quest'ultimo concetto ritorna nella lettera d) del comma I dell'art. 13 che prevede il diritto dell'interessato «*di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta*». Ammettendo perciò che lo scopo della raccolta sia pertinente (cioè che la Chiesa abbia diritto al mantenimento del dato per la sua attività interna), va anche ammesso che i motivi legittimi sono da ravvisarsi nelle convinzioni filosofiche del ricorrente. In un bilanciamento di interessi tra gli "scopi pertinenti" e i "motivi legittimi", il Garante ha fatto prevalere i primi, rigettando la richiesta di cancellazione.

Questa decisione non soddisfa chi scrive perché, nonostante riconosca, come su scritto, il valore storico-archivistico del dato in questione, questo non può prevalere sul diritto alla libertà di coscienza e sul diritto a veder correttamente rappresentata la propria immagine,

specie in un ambito tanto delicato come quello delle concezioni personali del mondo.

Rimane il fatto che il pronunciamento del Garante ha anche riconosciuto che *«resta peraltro impregiudicato il diritto del ricorrente di far integrare a sua richiesta la complessiva documentazione che lo riguarda, anche senza che sia necessaria una specifica indicazione delle relative ragioni che sono alla base di tale istanza»*, suggerendo anche le modalità pratiche che poi diverranno la prassi.

Il pronunciamento del Garante è stato il trampolino di lancio su cui si è poi basato quell'iter giudiziario che ha condotto alla prassi attuale.

Quindi, anche se non ci si può cancellare dai registri dei battezzati, si può far annotare la propria volontà di non voler far più parte della Chiesa Cattolica, con tutti gli effetti che questo comporta. Inoltre, la Chiesa è obbligata a farlo, come dimostrano i ricorsi presentati al Garante dagli sbattezzandi insoddisfatti, e vinti.

Per chi ritiene d'aver subito un'imposizione quand'era fanciullo e oggi vede quella registrazione come la violazione d'un proprio diritto, o semplicemente per tutti quelli che mirano a una bonifica statistica del dato generale dei cattolici, lo sbattezzo costituisce lo strumento adatto a soddisfare le loro esigenze di tutela.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV, *Manuale di diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie* (a cura di Enrico Pattaro). CLUEB, Bologna 2000;
- Alete Dal Canto. *Le imposture del prete*. Edizioni La Fiaccola, Ragusa 1988;
- Ambrogio Donini. *Enciclopedia delle religioni*. Teti Editore, Milano 1977;
- *Catechismo della Chiesa Cattolica*. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1992;
- *Daimon, Annuario di diritto comparato delle religioni*, 1/2001. Il Mulino, Bologna:
 - o «Ebreo per nascita, “apostata” per scelta», di Silvia Pasquetti;
 - o «L'apostasia nel diritto islamico», di Silvia Tellenbach;
 - o «Essere mormone», di Frederick Mark Gedicks;
 - o «Un caso di doppia cittadinanza religiosa: cristianesimo e religione cinese», di Hans Küng;
 - o «Il battesimo nelle chiese cristiane», di Fulvio Ferrario;
 - o «Strutture di appartenenza e identificazione» di Carlo Brutti e Rita Parlani Brutti;
 - o «Riflessioni in margine ai meccanismi di ingresso e uscita da una religione», di Giovanni Filoramo.
- *Il diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano:
 - o 1/2001: pagine 266-293, D. Milani. «Trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislative e interventi giurisprudenziali»;
 - o 1/2001: pagine 294-316, R. Terranova. «Buona fama e riservatezza. Il trattamento dei dati personali tra diritto canonico e diritto dello Stato».
- Giovanni Buttarelli. *Banche dati e tutela della riservatezza*. Giuffrè, Milano, 1997;

- Giuliano Amato, Augusto Barbera (a cura di). *Manuale di diritto pubblico*. Il Mulino, Bologna, 5^a edizione 1997;
- Heinz Obermayer, Kurt Speidel, Klaus Vogt, Gerhard Zieler. *Piccolo dizionario biblico*. Edizioni Paoline, 1988;
- John Bossy. *L'Occidente cristiano*. Einaudi, Torino 1990;
- *L'Ateo*, periodico dell'UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti), numeri 2/2001, 4/2002, 2/2003;
- Mimmo Franzinelli. *Ateismo laicismo anticlericalismo. Volume I: Chiesa, Stato e società in Italia*. Edizioni La Fiaccola, Ragusa 1990;
- Pietro Rossano, Gianfranco Ravasi, Antonio Ghirlanda. *Nuovo dizionario di teologia biblica*. Edizioni Paoline, Milano-Roma 1988;
- *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*. Il Mulino, Bologna:
 - o 2-1997: pagine 379-383, Antonio G. Chizzoniti. «Prime considerazioni sulla legge 675 del 1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”»;
 - o 1-1998: pagine 305-320, Venerando Marano. «Diritto alla riservatezza»;
 - o 1-1999: pagina 225, Nicola Colaianni. «Libertà religiosa e società dell'informazione»;
 - o 1-2000: pagine 295-328, Salvatore Berlingò. «Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di “tutela” dai registri di battesimo»;
 - o 3-2000: pagine 855-883, Francesco Donato Busnelli ed Emanuela Navarretta. «Battesimo e nuova identità atea: la legge 675/1996 si confronta con la libertà religiosa»;
 - o 3-2001: pagina 653-654, note di rinvio.
- Raffaele Botta. *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*. Ed. Giappichelli, Torino, II edizione 1998;
- *Vita Pastorale*. Edizioni Paoline, Milano-Roma, numeri luglio 2002, febbraio 2003.

RINGRAZIAMENTI

La realizzazione di questa tesi sarebbe stata impossibile senza l'appoggio e la consulenza di Raffaele Carcano. A lui va tutta la mia gratitudine.

Un sentito ringraziamento va anche al Dott. Monducci, che mi ha stimolato nel dar vita non a una semplice tesi compilativa, ma a un lavoro nel quale, da studente, ero invitato a esprimermi sui problemi affrontati, in maniera dialettica.

Questa tesi è stata per me un modo nuovo ed efficace per affrontare il problema della tutela dei diritti civili e sono orgoglioso di aver portato a termine la mia laurea in Giurisprudenza trattando un argomento come questo.

Per quanto riguarda gli anni di università non posso non essere riconoscente nei confronti dei miei genitori, i quali mi hanno sempre sostenuto.

Un grazie va anche a tutti coloro che mi hanno aiutato durante questi ultimi anni: docenti, assistenti, compagni di corso e anche amici e amiche conosciuti poco prima di entrare a sostenere un esame e mai più incontrati.

Andrea Albertazzi